SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA -

n. 40

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 7 al 26 settembre 1988)

INDICE

1006

1008

1010

AZZARÀ: per la concessione della proroga del termine di presentazione di progetti esecutivi da parte di quanti al 31 marzo 1984 avevano formulato richiesta di contributo secondo le disposizioni della legge 18 aprile 1984, n. 80, relativa alla ricostruzione delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (4-01848) (risp. Gaspari, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

Pag. 1005

BERTOLDI: sulla legittimità della limitazione delle sezioni di sperimentazione didattica esistenti in ciascuna scuola disposta dall'amministrazione provinciale di Bolzano (4-01720) (risp. GALLONI, ministro della pubblica istruzione)

BOSSI: per una corretta interpretazione delle ordinanze ministeriali concernenti la sospensione del versamento all'INPS delle ritenute previdenziali a carico dei dipendenti da parte delle aziende della provincia di Sondrio, nell'ambito dei benefici previsti a favore della Valtellina colpita dall'alluvione del luglio 1987 (4-01459) (risp. LATTANZIO, ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile)

CORLEONE: sulla veridicità della notizia secondo la quale il Governo italiano avrebbe concesso l'estradizione del cittadino turco Janikan Muhammed che rischia nel suo paese la pena di morte (4-01383) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

COVI: per un intervento volto a rivedere il provvedimento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1982, n. 306, concernente la individuazione funzionale dei posti dirigenziali delle cancellerie giudiziarie (4-01519) (risp. Vassalli, ministro di grazia e giustizia)

Pag. 1011

DIANA: sulla attuazione delle disposizioni speciali in materia di abigeato nelle regioni meridionali ed insulari, sulla veridicità delle notizie relative ad una recrudescenza del fenomeno e sulle misure che si intende adottare per una reale prevenzione del furto di bestiame (4-00513) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

DONATO: per un intervento volto a garantire una adeguata copertura finanziaria per la realizzazione dei tre porti turistici di Otranto (Lecce), Policastro (Salerno) e Catanzaro Lido (4-01298) (risp. Gaspari, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

GIUGNI: sui motivi per i quali la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena ha minacciato l'applicazione degli articoli 180 e 184 del codice militare nei confronti degli agenti di custodia e dei dipendenti che avevano organizzato una raccolta di firme per una petizione (4-01661) (risp. Vassalli, ministro di grazia e giustizia)

1015

1013

1017

1020

1022

1023

1024

1025

1027

1028

1006

Fascicolo 40

IMPOSIMATO: per un intervento volto ad evitare ulteriori rinvii dei procedimenti penali a carico dell'ex sindaco di Sorrento (Napoli) Antonio Cuomo e dell'avvocato Stelio Sguanci (4-00352) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1019

per un intervento volto a garantire adeguate misure di protezione ai magistrati napoletani impegnati nelle indagini sulla criminalità organizzata mafiosa o terroristica (4-00854) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

LOPS: sullo stato della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata a Rosa Fratepietro, residente a Bari (4-00811) (risp Sacco-NI, sottosegretario di Stato per il tesoro)

MACIS ed altri: sul suicidio del giovane Giuseppe Olla, avvenuto nel carcere di Buon Cammino di Cagliari (4-00288) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

MERAVIGLIA: sui provvedimenti che si intende adottare per garantire la ripresa dei lavori di costruzione del carcere di Civitavecchia (Roma) (4-00669) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

MORO ed altri: sulla conformità alle norme carcerarie del nuovo carcere femminile, costruito a Genova Pontedecimo, dal quale è partita l'inchiesta sulle cosiddette «carceri d'oro» e sulle precarie condizioni di vita delle detenute ristrette nel carcere di Marassi (4-01426) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

MURMURA: per la corresponsione dell'indennità di funzione o di rischio ai vice pretori onorari (4-00578) (risp. Vassalli, ministro di grazia e giustizia)

PERUGINI: sull'opportunità di istituire una sezione circoscrizionale per l'impiego nel comune di Acri (Cosenza) nell'ambito dell'aumento di tali circoscrizioni in Calabria (4-01760) (risp. FORMICA, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

PINTO ed altri: per la riapertura dei termini previsti dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 21 gennaio 1988, n. 12, a favore delle zone terremotate della Campania e della Basilicata (4-01843) (risp. GASPARI, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno)

POLLICE: per un intervento volto ad accertare eventuali responsabilità della procura della Repubblica di Fermo (Ascoli Piceno) in relazione all'interruzione dei lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia, all'archiviazione di numerosi procedimenti penali riguardanti pubblici amministratori ed all'emissione di comunicazioni giudiziarie per ritardati versamenti IRPEF all'erario (4-00234) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1028

per un'inchiesta sulle società italiane che svolgono indagini sull'ascolto delle radio private, sulla fondatezza dei dati raccolti e sugli effetti che tali indagini provocano sul mercato della pubblicità (4-00453) (risp. MAMMI, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

sull'opportunità di accertare se siano stati disposti controlli telefonici nei confronti di alcuni dirigenti di Democrazia Proletaria di Foggia (4-00809) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

per l'adozione di provvedimenti volti a risolvere la grave situazione occupazionale presso la ditta Contardo di Uboldo (Varese) (4-01124) (risp. Formica, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

sulla prassi interpretativa adottata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1986, n. 120, per quanto riguarda il riconoscimento dell'intera contingenza nel computo della pensione per il personale che, a seguito di intervenuta inidoneità fisica, abbia optato per il trattamento di quiescenza anzichè per il declassamento (4-01125) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

per la definizione della pratica di pensione di guerra intestata al signor Luigi Cianciulli (4-01702) (risp. Sacconi, sottosegretario di Stato per il tesoro)

per un intervento volto ad evitare qualsiasi discriminazione derivante ai disoccupati della provincia di Catanzaro dalla mancanza presso gli uffici di collocamento degli appositi moduli C/PA per l'inserimento nella graduatoria secondo la legge n. 56 del 1987 (4-01755) (risp. Formica, ministro del lavoro e della previdenza sociale)

1031

1032

1032

1033

1035

1035

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

1038

1039

Fascicolo 40

PONTONE: per l'apertura di un procedimento giudiziario a carico degli amministratori comunali di Bellaria-Igea Marina (Forlì) per illeciti commessi in materia urbanistica (4-01336) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia) Pag. 1036

SALVATO: sulla veridicità delle notizia stampa in merito ai giudizi espressi dal procuratore generale di Salerno, dottor Ranieri, sulla vicenda di Antonio Equabile (4-00935) (risp. VASSALLI, ministro di grazia e giustizia)

SIGNORI: sull'opportunità di decretare l'obbligo di apporre sulle stoviglie, oltre al marchio di fabbrica, anche la scritta «per alimenti» (4-01219) (risp. Marinucci Mariani, sottosegretario di Stato per la sanità)

SPADACCIA ed altri: sul giudizio del Governo in merito all'accordo intercorso fra la RAI-TV e la Lega calcio, con particolare riferimento alle conseguenze che ne derivano alle televisioni locali ed al sistema misto radiotelevisivo (4-00186) (risp. Mammì, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

Pag. 1039

TORNATI: per il ripristino dell'ufficio postale della frazione di Villa Fastiggi nel comune di Pesaro (4-01239) (risp. Mammi, ministro delle poste e delle telecomunicazioni)

ULIANICH: per il riesame del provvedimento della Corte dei conti in merito alla registrazione del decreto del Ministero della pubblica istruzione concernente l'approvazione degli atti del concorso ad otto posti di professore di ruolo, prima fascia, raggruppamento n. 12, «diritto canonico» (4-00687) (risp. Galloni, ministro della pubblica istruzione)

1042

1041

Fascicolo 40

AZZARÀ. - Al Presidente del Consiglio dei ministri. - Premesso:

che la legge n. 12 del 1988 di conversione del decreto-legge n. 474 del 1987 ha fissato al 30 giugno 1988 il termine ultimo per la presentazione dei progetti esecutivi da parte di quanti al 31 marzo 1984 avevano formulato richiesta di contributo secondo le disposizioni della legge n. 80 del 1984;

che sorge oggi l'esigenza, profondamente avvertita nelle aree colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, di un'ulteriore proroga del suddetto termine;

che va evidenziato che la stessa legge n. 12 del 1988 ha stabilito per i comuni l'obbligo di dotarsi della strumentazione urbanistica generale ed attuativa occorrente per disciplinare il processo di ricostruzione e sviluppo;

che, essendo in pieno corso tale operazione di disciplina del territorio, appare del tutto immotivata la mancata concessione di una proroga, attesa l'impossibilità di presentare progetti esecutivi che siano veramente coerenti con le previsioni urbanistiche in corso di definizione;

che del resto, trattandosi soltanto di completare l'iter di istanze già formulate al 31 marzo 1984, la concessione della richiesta proroga non determinerebbe aumenti di spesa rispetto a quanto è stato già preventivato: in altri termini, non si pone il problema di consentire a nuovi soggetti di accedere ai benefici disposti dalla legge n. 219 del 1981, bensì di permettere a coloro che già si sono attivati di completare procedere spesso rallentate da ragioni di carattere oggettivo (problemi geologici, urbanistici, normativi, eccetera);

che non va trascurato che sempre la legge n. 12 del 1988 ha riaperto i termini di richiesta per alcune categorie particolarmente meritevoli di attenzione da parte del Governo e del Parlamento (emigranti, coltivatori diretti, eccetera);

che bloccare al 30 giugno la data di presentazione dei progetti, cioè a solo sei mesi dall'entrata in vigore della citata legge, significherebbe vanificare lo sforzo, dovuto dal Parlamento nel senso prima indicato;

che le previsioni della finanziaria 1988 (legge n. 67 del 1988) del resto ipotizzano che il flusso delle risorse economiche sia cadenzato fino al 1990:

che a fronte, quindi, di disponibilità suddivise nel tempo, non si comprende a pieno l'esigenza di bloccare con largo anticipo la sola progettazione esecutiva che, come già sottolineato, è cosa diversa dalle domande di contributo (da tempo ormai chiuse),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda, considerate le oggettive ragioni, specialmente di carattere urbanistico, l'esigenza di tutelare categorie particolarmente deboli e la diversa e prolungata temporalità dei flussi finanziari rivedere la scadenza del 30 giugno 1988, onde evitare l'impossibilità, per quanti pure si attivarono entro il 31 marzo 1984, di ricostruire o riparare le unità immobiliari danneggiate, atteso che detta proroga peraltro non comporterebbe aggravi di spesa.

(4-01848)

Fascicolo 40

PINTO, COVIELLO, SALERNO, D'AMELIO, TAGLIAMONTE. – *Al Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* – Premesso che alla data del 30 giugno 1988 scadranno i termini per la presentazione dei progetti di cui all'articolo 9 della legge n. 219 del 1981 e della legge n. 12 del 1988, senza che sia intervenuta la proroga che pure era stata vivamente sollecitata dai sindaci dei comuni delle regioni Campania e Basilicata colpiti dal terremoto del 1980, stante l'elevato numero di progetti ancora in fase di elaborazione, gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno:

- a) riaprire, in via principale, per breve periodo detti termini;
- *b)* consentire, in linea subordinata, che in congruo periodo di tempo si possa provvedere, 'da parte dei tecnici interessati, all'integrazione ed al perfezionamento degli elaborati progettuali.

(4-01843)

(29 giugno 1988)

RISPOSTA (*). – Per il passato e in diverse occasioni, Governo e Parlamento hanno dimostrato la loro sensibilità in ordine al problema sollevato dall'onorevole interrogante.

Ciò è avvenuto, oltre che in relazione alla situazione drammatica venutasi a creare dopo il sisma del 1980-1981, anche in considerazione della novità del fenomeno che i comuni – sprovveduti rispetto all'accadimento – si sono trovati a dover affrontare per la prima volta.

Recentemente, però, l'atteggiamento complessivo di disponibilità dimostrato nel consentire sempre nuove proroghe di termini è venuto a perdere la sua validità in conseguenza della sperimentata inutilità di disporre rinvii non adeguatamente utilizzati dagli interessati.

È per questo che nella legge n. 12 del 1988 (articolo 1) è stato stabilito che i termini – fissati al 30 giugno 1988 – devono considerarsi «improrogabili», e ciò proprio in ragione della circostanza che le numerose proroghe legislative non avevano sortito alcun utile effetto.

Pertanto, si ha motivo di ritenere che a tale conclusione normativa si sia pervenuti soprattutto per lo scarso impegno e l'incapacità dimostrati nell'azione di ricostruzione dei comuni che, nonostante le reiterate proroghe, non sono riusciti ad approntare o ad adeguare i loro strumenti urbanistici, per cui una ennesima proroga appare del tutto priva di concreta efficacia.

Il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
GASPARI

(19 settembre 1988)

BERTOLDI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Premesso:

che con delibera n. 1981 del 18 aprile 1988 la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano ha stabilito che «i nuovi progetti di sperimentazione e il rinnovo dei cicli sperimentali debbono essere limitati in ogni caso ad una o due sezioni per classe iniziale di sperimentazione»;

^(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

che l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo amministrativo «Cesare Battisti» di Bolzano ha in atto sperimentazioni, *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, assistite e promosse dal Ministero, una con indirizzo giuridico-economico-aziendale (IGEA) e una con indirizzo linguistico moderno, attualmente con sedici classi;

che tali sperimentazioni si avvalgono unitariamente di un razionale utilizzo di docenti, a cavallo tra le due sperimentazioni di indirizzo diverso;

che in tale istituto, sulla base delle preiscrizioni già effettuate, si dovrebbero costituire sette classi iniziali di normale indirizzo amministrativo, due classi di indirizzo sperimentale IGEA e sicuramente due classi iniziali dell'indirizzo linguistico moderno;

che l'Istituto tecnico commerciale «Cesare Battisti» ha richiesto per l'anno scolastico 1988-89 la modifica *in itmere* per il biennio linguistico, al fine di renderlo omogeneo e compatibile con il biennio IGEA;

che un'altra scuola di Bolzano, la scuola media «Enrico Fermi», organizzata con cinque sezioni tutte sperimentali ormai da cinque anni, è verificata costantemente da un ispettore ministeriale d utilizza un rapporto con l'università di Bologna;

che, in base alla delibera della giunta provinciale, la sovrintendenza scolastica, oltre a limitare le iscrizioni a sole quattro prime classi dell'Istituto «Cesare Battisti» ha ridotto a una sola prima classe l'indirizzo linguistico moderno;

che tale limitazione di iscrizioni avviene con riferimento a bacini di utenza, *ex* articolo 10 del regio decreto n. 653 del 1925, in contrasto con la circolare ministeriale del 20 dicembre 1986;

che non vi è stato, prima di questa decisione, nessun coinvolgimento dei presidi degli istituti interessati;

che una tale decisione non può che pregiudicare le sperimentazioni autorizzate ed assistite in atto e introdurre difficoltà a livello di organico dei docenti;

che difficoltà complessive di funzionamento possono subentrare se una identica meccanica interpretazione sarà applicata alla scuola media «Enrico Fermi», che è organizzata complessivamente come sperimentale e che ha indicato, già nel progetto, le modalità di verifica, di cui alcune già attuate,

l'interrogante chiede di sapere:

se la limitazione delle sezioni di sperimentazione, anche solo per il numero delle prime classi, sia stata concordata dalla provincia di Bolzano con il Ministero della pubblica istruzione, che ne è quindi a conoscenza;

se la limitazione delle sezioni che interessa, oltre che le autorizzazioni, anche l'organico del personale, sia da ritenersi di competenza esclusiva della provincia autonoma di Bolzano;

se tale limitazione corrisponda a un indirizzo del Ministero della pubblica istruzione per disporre un razionale utilizzo delle risorse disponibili;

se sia legittimo il riferimento all'articolo 10 del regio decreto n. 653 del 1925, indicando la delimitazione del bacino di utenza per motivare la limitazione e sacrificando in tal modo la libertà di scelta delle famiglie e degli utenti:

se non si ritenga che la verifica delle sperimentazioni e anche la loro limitazione debba avvenire attraverso un più idoneo strumento o con un metodo meno improvvisato e più democratico;

Fascicolo 40

se non si ritenga utile una verifica ispettiva della sperimentazione in atto presso l'Istituto «Cesare Battisti», richiesta da oltre due anni;

se, in riferimento alle preoccupazioni espresse per la garanzia di continuità delle diverse sperimentazioni in due diversi istituti, sia possibile un positivo intervento del Ministero, di concerto con la provincia autonoma di Bolzano, atto a rassicurare utenti e operatori scolastici.

(4-01720)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. – In relazione all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che la giunta provinciale di Bolzano, nel pieno rispetto delle competenze attribuitele dalle norme vigenti, ha deliberato in data 18 aprile 1988 che «i nuovi progetti di sperimentazione ed il rinnovo di cicli sperimentali debbano essere limitati in ogni caso ad una o due sezioni per classe iniziale di sperimentazione».

La suddetta disposizione riveste carattere generale e riguarda tutte le scuole che intendono attuare nuove iniziative metodologico-didattiche ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974.

Il sovrintendente scolastico di Bolzano, in merito alla situazione rappresentata dall'onorevole interrogante, ha fatto presente che la competente amministrazione provinciale, al fine di definire le zone di affluenza ad istituti dello stesso tipo esistenti nella città, ha operato cercando di realizzare, mediante la determinazione di uno stradario, un equilibrio tra i due istituti tecnici commerciali funzionanti a Bolzano, nell'intento di garantire al massimo la stabilità degli organici.

La libertà di scelta della famiglia è stata, comunque, garantita, dal momento che lo stradario non si applica agli indirizzi maxisperimentali esistenti presso i citati istituti, ma soltanto al corso di studi di tipo normale.

Lo stesso sovrintendente scolastico ha fatto, peraltro, presente che l'individuazione delle zone di afflusso ai vari istituti, come sopra proposta, non ha carattere rigido, ma sarà sottoposta a verifica per valutarne l'efficacia rispetto agli obiettivi che si intende perseguire.

Si precisa, infine, che l'assessore alla pubblica istruzione in lingua italiana della provincia di Bolzano, con la nota del 16 aprile 1988, ha chiarito che la limitazione a due sezioni delle classi sperimentali non deve intendersi riferita alle sperimentazioni in corso presso la scuola media «Fermi» che in questo senso rappresenta una eccezione alla regola.

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

(20 settembre 1988)

BOSSI. – Al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile. – Premesso:

che l'ordinanza n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, emanata dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, all'articolo 1, comma 4, recita: «Sono sospesi i termini per gli adempimenti

Fascicolo 40

connessi al versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti...»;

che l'ordinanza n. 1316/FPC del 28 dicembre 1987, emanata dal Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile, all'articolo 2 recita: «I termini connessi al versamento dei contributi di previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti,... sono ulteriormente sospesi fino al 17 luglio 1988»;

che l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sede di Sondrio, con circolare n. 1/88 del 12 gennaio 1988, ha dato una interpretazione restrittiva ai summenzionati benefici concessi alle aziende, chiedendo il versamento delle trattenute eventualmente praticate ai lavoratori dipendenti, onde non incorrere nell'illecito di cui all'articolo 2 della legge n. 638 del 1987;

che, seguendo l'interpretazione della sede di Sondrio dell'INPS, si creerebbero notevoli disagi alle imprese che operano nella provincia, poichè, se non si operasse la ritenuta previdenziale a carico dei dipendenti, come suggerito dall'Ente, si avrebbe una variazione dell'imponibile sul quale effettuare la ritenuta d'acconto IRPEF ed ulteriori difficoltà sorgerebbero al termine della sospensione nel richiedere ai dipendenti stessi il versamento di quanto precedentemente non ritenuto;

che, analogamente per le ritenute d'acconto IRPEF, le summenzionate ordinanze ministeriali fanno obbligo al sostituto di imposta di «operare le ritenute secondo le prescrizioni di legge»,

l'interrogante chiede di sapere quale sia la corretta interpretazione delle ordinanze ministeriali di cui è detto in premessa, in merito al comportamento delle aziende per quanto riguarda la sospensione di versamento dell'INPS delle ritenute previdenziali fatte a carico dei propri dipendenti.

(4-01459)

(22 aprile 1988)

RISPOSTA. – A seguito della situazione di emergenza creatasi in Valtellina dopo i noti eventi atmosferici dei giorni 23 e 24 agosto 1987 si rese necessario adottare dei provvedimenti in materia di sospensione o differimento di taluni termini in favore delle popolazioni locali così duramente colpite.

Vennero emanate, a tal fine, le ordinanze n. 1066/FPC/ZA del 20 luglio 1987 e n. 1142/FPC dell'8 settembre 1987, con le quali sono stati concessi i benefici relativi alle sopracitate sospensioni o differimenti.

Successivamente, con ordinanza n. 1326/FPC del 28 dicembre 1987 citata nella interrogazione, tali benefici sono stati prorogati.

Ciò premesso, è d'uopo innanzi tutto ribadire che le sopracitate ordinanze hanno previsto la sospensione del versamento dei contributi previdenziali anche a favore dei lavoratori; sospensione che si traduce, in concreto, nell'obbligo per i datori di lavoro di non operare trattenute al predetto titolo a carico dei medesimi.

Con lettera circolare n. 1/88 del 12 gennaio 1988, la sede INPS di Sondrio, in linea peraltro con le direttive della direzione generale dell'istituto, ha voluto esclusivamente precisare e regolare l'ipotesi in cui l'azienda, contro l'espresso disposto delle citate ordinanze, avesse ugualmente operato le ritenute ai propri dipendenti. In tale caso si precisa che all'azienda è fatto divieto di trattenere le relative somme per poi versarle alla

Fascicolo 40

fine del periodo di sospensione, in quanto le stesse devono essere versate tempestivamente all'INPS, onde evitare di incorrere nell'illecito penale di cui all'articolo 2 della legge n. 638 del 1983.

Si fa presente, infine, che con ordinanza n. 1509/FPC del 20 luglio 1988, successivamente modificata dall'ordinanza n. 1516/FPC del 30 luglio 1988, si è provveduto a prorogare ulteriormente tali benefici permanendo le negative ripercussioni sulla situazione economico-finanziaria della zona dovuta agli eventi alluvionali del luglio ed agosto 1987 che avevano condotto alla emanazione di tali agevolazioni.

Il Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile

LATTANZIO

(9 settembre 1988)

CORLEONE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che il signor Janikan Muhammed, cittadino turco, è attualmente detenuto presso il carcere di Parma, dove sconta la pena inflittagli per spaccio di stupefacenti;

che nei suoi confronti il Governo turco ha richiesto formalmente l'estradizione, a quanto risulta, per lo stesso reato, per il quale in Turchia è prevista la pena di morte;

che in seguito a tale richiesta, e alla sua concessione, il signor Janikan da un anno sta effettuando scioperi della fame, iniziati già nel carcere di Sollicciano, dove era precedentemente detenuto, attuandoli con sempre maggiore determinazione, tanto, comunque, da compromettere la propria salute;

che per evitare che le sue condizioni diventino gravissime la direzione del carcere di Parma ha già più volte disposto il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del detenuto, ed il ricovero in ospedale;

che è prevedibile un nuovo inevitabile ricovero nel giro di pochissimi giorni, talmente gravi essendo tuttora le sue condizioni,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che l'estradizione verso la Turchia sia stata autorizzata, nonostante l'Italia non preveda nel proprio ordinamento la pena di morte;

se sia vero peraltro che l'estradizione non verrebbe effettuata direttamente, bensì tramite il passaggio in Germania e da qui in Turchia;

se non si ritenga che, date le condizioni di estrema gravità dello stato di salute del signor Janikan, sia obbligo e dovere del Governo italiano ed in particolare dell'autorità penitenziaria e sanitaria provvedere al suo completo e totale ristabilimento, tramite un trattamento che probabilmente richiederà il ricovero in una struttura ospedaliera, essendo ormai assodato che scioperi della fame così prolungati nel tempo procurano all'organismo conseguenze e danni quasi certamente irreversibili;

'se non si ritenga infine che la concessione della estradizione equivalga di fatto all'accettazione della pena di morte che con tutta probabilità verrà comminata al signor Janikan, e se non si ritenga, quindi, di adottare tutti i provvedimenti e gli strumenti per evitare che ciò avvenga a seguito della rigida applicazione delle norme.

(4-01383)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione si comunica quanto segue.

Il cittadino turco Mehemet Yalincan veniva tratto in arresto il 20 giugno 1985 in Firenze poichè risultava colpito dal mandato di cattura emesso il 6 dicembre 1976 dal tribunale di Smirne per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti al fine dello spaccio.

Lo Yalincan risultava anche ricercato in Italia perchè colpito da mandato di cattura emesso il 16 novembre 1982 dal tribunale di Napoli per il reato di associazione per delinquere e condannato dal tribunale della stessa città con sentenza del 21 dicembre 1984 alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, nonchè ad una multa di due miliardi di lire per i reati di associazione per delinquere e contrabbando.

Al momento del suo arresto era pendente il relativo procedimento di appello avanti la corte d'appello di Napoli.

Pervenuta la domanda di estradizione, con la necessiria documentazione, veniva investita della relativa procedura, in data 12 dicembre 1985, la sezione istruttoria presso la corte di appello di Roma.

La detta sezione istruttoria disponeva che l'autorità competente turca integrasse la documentazione già trasmessa con ulteriori atti ed informazioni supplementari, quindi, in data 4 dicembre 1986, pronunciava sentenza favorevole alla estradizione dello Yalincan.

Poichè questi nel frattempo andava attuando a più riprese lo sciopero della fame ed era in grave stato di denutrizione e catotonia depressiva, veniva ricoverato in un istituto sanitario, dove è stato sempre tenuto sotto controllo.

In data 29 settembre 1987, a seguito della surrichiamata sentenza della sezione istruttoria, veniva emesso decreto di estradizione dello Yalincan, da attuarsi nel momento in cui questi avesse terminato di espiare la pena inflittagli per i reati commessi in Italia.

Senonchè, ad un più approfondito esame degli atti, è risultato che l'estradando aveva commesso il reato di detenzione di stupefacenti per lo spaccio facendo parte di una associazione di più persone costituita per tale scopo.

Questo fatto rende possibile, secondo la legge penale turca, l'applicazione nei suoi confronti della pena di morte.

Pertanto, in data 29 aprile 1988, veniva revocato il decreto di estradizione, disponendosi la scarcerazione dello Yalincan se non detenuto per altra causa.

Il Ministro	di	grazia	e	giustīzīa
			V	ASSALL

(10 settembre 1988)

COVI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Premesso che con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1988, n. 41 (Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1988) è stata modificata la tabella IV, quadro A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1982, n. 306, concernente l'individuazione funzionale dei posti dirigenziali delle cancellerie giudiziarie; considerato:

che la modifica è consistita nel declassare 65 posti di dirigenza nelle segreterie delle procure della Repubblica per aumentare 8 posti di vice

Fascicolo 40

consigliere ministeriale, utilizzati nel Ministero di grazia e giustizia, e 57 posti presso «le cancellerie di uffici giudiziari di particolare importanza», non individuati;

che, così operando, si prevede la chiamata di segretari, non aventi la qualifica di dirigente, a presiedere gli uffici di segreteria di tutte le procure della Repubblica aventi sede in città non capoluogo di provincia;

che, se per alcune procure con scarso spessore di affari penali, il fatto può, sotto un certo aspetto, giustificarsi, per altre una declassificazione appare quanto meno incompatibile e contraddittoria, sul piano logico e funzionale, con la riforma del codice di procedura penale di prossima realizzazione che, ampliando notevolissimamente le competenze del pubblico ministero, esigerà anzi aumenti delle dotazioni organiche del personale di segreteria delle procure, e, conseguentemente, un più elevato grado di livello professionale e di qualifica dei funzionari chiamati a dirigerle;

che per la modificazione della tabella sarebbe stato più opportuno attendere il riordino delle circoscrizioni giudiziarie,

l'interrogante chiede di conoscere le motivazioni che abbiano determinato il provvedimento.

(4-01519)

(28 aprile 1988)

RISPOSTA. – La dotazione organica attuale della qualifica di primo dirigente venne determinata in 375 posti con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306.

Il quadro A, allegato allo stesso decreto, previde i relativi posti in tutte le cancellerie dei tribunali e delle sezioni distaccate di corte di appello, nonchè nelle segreterie delle corrispondenti procure; altri posti previde nelle circoscrizioni ispettive, nel Ministero ed in uffici giudiziari di particolare importanza individuati con successivo decreto ministeriale 6 agosto 1982.

Come criterio generale di assegnazione del personale alla dirigenza delle cancellerie e segreterie giudiziarie si tenne conto, in via principale, della corrispondenza tra qualificazione professionale del dirigente e tipo di ufficio giudiziario.

Da ciò derivò che diversi uffici giudiziari (circa un terzo delle 159 procure della Repubblica) di non rilevante numero di affari e, conseguentemente, con un limitato numero di addetti, ebbero assegnato alla direzione delle rispettive segreterie un funzionario di qualifica dirigenziale, anche se tali uffici richiedevano e richiedono un minor impegno, in confronto ad altri, almeno sotto l'aspetto organizzativo e gestionale.

Attesa la complessa procedura prevista per il reclutamento e per l'assegnazione dei primi dirigenti, per l'amministrazione è stato estremamente difficile coprire in detti uffici, peraltro neanche richiesti, il posto di dirigente.

Per contro, l'esistenza di uffici giudiziari con una competenza territoriale coincidente con l'intero distretto (tribunali e procure della Repubblica per minorenni) e con una consistente dotazione organica (fino a 70 unità) in relazione al volume degli affari, nonchè di uffici che – sempre in relazione al volume degli affari – hanno una dotazione organica complessiva che supera, in alcuni casi, addirittura le 70 unità, imponevano l'assegnazione di un funzionario di qualifica dirigenziale, attesi i complessi problemi organizzativi e gestionali.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

D'altra parte nel quadro A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, soltanto 17 uffici giudiziari, indicati come «uffici di particolare importanza» e diversi dalle procure della Repubblica, furono ritenuti meritevoli dell'assegnazione del posto di primo dirigente; tali uffici giudiziari furono individuati dall'amministrazione (decreto ministeriale 6 agosto 1982) in 17 grandi preture, per le quali si tenne conto del volume degli affari e dei conseguenti rilevanti problemi organizzativi e gestionali che il consistente numero di addetti comportava.

Tale scelta, come già detto limitata a soli 17 uffici, portò necessariamente ad escludere tutti quegli altri uffici la cui struttura – altrettanto complessa – poneva problemi analoghi a quelli sopra descritti.

Pertanto, nella prospettiva di una più funzionale ripartizione del proprio personale, e tenuto conto delle accresciute esigenze di specifici servizi centrali, che hanno comportato l'aumento di 8 posti di vice consigliere ministeriale, questa amministrazione non poteva prescindere dal riconsiderare la distribuzione dei posti di primo dirigente, tenendo conto di tutte le circostanze menzionate.

Pertanto, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 1988, modificativo del quadro A allegato al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1982, n. 306, si è realizzata una diversa ripartizione dei 159 posti di primo dirigente già assegnati alle altrettante procure della Repubblica, nel senso di mantenere il posto di primo dirigente alle procure della Repubblica presso il tribunale di città capoluogo di provincia (94), e di distribuire come segue i residui 65 posti:

- 1) ad «uffici di particolare importanza» (57), da individuare fra alcune preture e procure della Repubblica, non sede queste ultime di capoluogo di provincia, con rilevante volume di affari e consistente dotazione globale di personale, elevando così il numero di tali uffici da 17 a 74;
 - 2) Al Ministero (8).

In tale modo si elevano i posti di vice consigliere ministeriale da 10 a 18.

A tale modificazione si è provveduto senza alcun onere per l'erario, comportando la stessa una mera trasportazione di posti, nell'ambito dei 375 previsti per il livello E di funzione.

Il Mınıstro	$d\iota$	grazia	e giustizia
			Vassalli

(10 settembre 1988)

DIANA. - Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. - Premesso:

che l'abigeato, nell'attuale configurazione legislativa, è considerato come una particolare ipotesi di furto aggravato, consistente nella sottrazione illecita di «tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria» ovvero di «animali bovini o equini anche non raccolti in mandria» (articolo 625, n. 8, del codice penale);

che nella maggior parte delle legislazioni moderne l'abigeato, non più previsto come reato autonomo, è tuttavia considerato sempre come aggravante del furto;

che tale aggravante è determinata «dall'interesse di proteggere la pastorizia e l'agricoltura e dalla necessità di difendersi contro una forma di

Fascicolo 40

delinquenza molto pericolosa» (relazione del presidente della commissione ministeriale per il progetto del codice penale);

che, accanto alle disposizioni del codice penale, una notevole legislazione speciale è intervenuta in materia al fine di ridurre la diffusione dell'abigeato che ha assunto un particolare incremento in alcune regioni italiane sia per le condizioni orografiche e la scarsità di popolazione, che per le condizioni di abbandono o di dispersione in cui si trova il bestiame per la vastità del territorio, che, infine, per particolari situazioni locali che hanno favorito tale fenomeno;

che tali disposizioni particolari avevano carattere essenzialmente preventivo, in quanto predisponevano una regolamentazione di carattere amministrativo allo scopo di esercitare un maggiore controllo sulla vendita e sulla detenzione del bestiame (Sardegna, regio decreto 14 agosto 1898, n. 404; legge 10 novembre 1907, n. 844; Sicilia, decreto-legge 18 gennaio 1917, n. 148; decreto-legge 11 febbraio 1917, n. 372; decreto-legge 16 febbraio 1919, n. 401; Italia meridionale, decreto-legge 11 febbraio 1917, n. 249).

l'interrogante chiede di conoscere:

se le citate disposizioni speciali trovino ancora attuazione nelle regioni meridionali ed insulari ed in quale misura;

quanti e quali siano i casi di abigeato verificatisi negli ultimi tre anni nel territorio dell'Italia meridionale ed insulare;

se rispondano al vero le notizie secondo le quali, negli ultimi tempi, il fenomeno abbia avuto una recrudesenza;

quali misure il Governo ha disposto o intende disporre per una reale prevenzione del furto di bestiame.

(4-00513)

(20 ottobre 1987)

RISPOSTA. - Si risponde anche per conto del Ministero dell'interno.

In merito ai fatti di cui all'interrogazione in oggetto, sono state assunte informazioni presso le procure generali della Repubblica di Bari, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Reggio Calabria, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Potenza, Salerno e L'Aquila dalle quali è risultato quanto segue.

1) I casi di abigeato verificatisi nei menzionati distretti negli anni 1985, 1986 e 1987 sono i seguenti:

distretto di Bari	92
distretto di Cagliari	595
distretto di Caltanissetta	114
distretto di Catania	523
distretto di Catanzaro	103
distretto di Lecce	135
distretto di L'Aquila	6
distretto di Messina	42
distretto di Napoli	6
distretto di Palermo	262
distretto di Potenza	50
distretto di Reggio Calabria	27
distretto di Salerno	2
Totale	1.957

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

Il fenomeno ha assunto nel corso degli ultimi anni un andamento costante ed è stato efficacemente contrastato dalle forze dell'ordine e dai corpi di polizia municipale con servizi di perlustrazione e posti di blocco, servizi di appostamento lungo gli itinerari solitamente percorsi dai ladri, vigilanza dispiegata sulle vie che collegano le zone dei furti con le località in cui si svolgono i mercati di bestiame, indagini per l'individuazione di mattatoi clandestini.

Analiticamente può dirsi che, per quel che riguarda la Sardegna, si è registrata tra il 1984 e 1986 una certa stabilità del fenomeno con lieve tendenza all'aumento, confermato anche dalla rilevazione del primo semestre dell'anno in corso (in particolare nel mandamento di Sant'Antioco in provincia di Cagliari.

Per quanto riguarda la Sicilia, il fenomeno non desta particolari preoccupazioni, registrandosi nel periodo 1984-1986 un andamento globale stabile, con recente lieve tendenza all'aumento.

Quanto alla situazione nell'Italia meridionale, anche in Calabria, nel periodo esaminato il fenomento risulta stabile con modesta tendenza all'incremento per i primi sei mesi del 1987.

Situazione pressocchè immutata si rileva, con percentuali in diminuzione, in Puglia, frutto della costante azione di contrasto sviluppata dagli organi investigativi.

Simili considerazioni valgono per la Campania nel periodo 1984-1986, con lieve rialzo nei primi sei mesi dell'anno scorso. In tale regione, invero, l'abigeato non è espressione delinquenziale molto diffusa.

2) Le disposizioni speciali di legge sull'abigeato, indubbiamente bisognose di un aggiornamento, sono in alcune zone del territorio superate dalla successiva legislazione regionale, in altre vengono applicate in maniera limitata, come hanno riferito le procure della Repubblica di Cagliari e Catania.

Ιl	Ministro	di	grazia	e	gıustızia
				V	⁷ ASSALLI

(10 settembre 1988)

DONATO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. – Premesso:

che presso l'Insud esiste uno studio redatto dall'ESTRAMED di Fiumicino sulla eventuale realizzazione di tre porti a carattere turistico ad Otranto, Policastro e Catanzaro Lido, quali fatti infrastrutturali nell'ambito del progetto degli itinerari turistico-culturali;

che, per la realizzazione dei porti, vi è una previsione di spesa di soli 57 miliardi, assolutamente insufficienti anche per la realizzazione di una sola delle opere predette;

che, comunque, i porti, per incidere più profondamente nel tessuto economico, dovrebbero avere il carattere di porti turistico-pescherecci;

che, allo stato, la pur esigua previsione di spesa non ha alcuna copertura finanziaria,

l'interrogante chiede di sapere:

se si intenda portare avanti i progetti sino alla fase della cantierabilità e garantire la realizzazione più immediata delle opere soprattutto attraverso una copertura finanziaria veramente adeguata; se si intenda o meno, in caso di copertura finanziaria non interamente disponibile, rendere cantierabile il porto di Catanzaro Lido, che presenta già strutture utilizzabili, resta al centro dell'itinerario turistico-culturale Sibari-Crotone-Catanzaro-Locri e si colloca nella citta capoluogo di regione.

(4-01298)

(11 marzo 1988)

RISPOSTA. – Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio, si risponde alla interrogazione in oggetto, tenuto conto degli elementi forniti dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dalla società finanziaria «Nuove iniziative per il Sud» (Insud).

Con delibera del 22 dicembre 1982 il CIPE approvava un programmastralcio del «Progetto per gli itinerari turistico-culturali nel Mezzogiorno».

Conseguentemente alle previsioni di detta delibera, che al punto B/1 lettera *b*) assegnava un fondo pari a 15 miliardi di lire per gli approdi turistici, il Ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno indicava la Insud come soggetto tecnico di cui la cessata «Cassa» doveva avvalersi per la realizzazione.

Successivamente, in data 6 marzo 1985, il Ministro, con lettera n. 11854, disponeva la redazione da parte dell'Insud di tre distinti studi di fattibilità sui versanti tirrenico, ionico e adriatico dell'Italia continentale meridionale, propedeutici all'individuazione delle esigenze di approdi turistici a servizio degli itinerari turistico-culturali, per la cui elaborazione venivano destinati 3 miliardi di lire.

L'Insud nello svolgimento dello studio prevedeva una fase preliminare di presa d'atto e verifica delle indicazioni fornite da altri studi, che hanno costituito il punto di partenza per una indagine che, per la profonda sostanziale differenza di obiettivi e delle conseguenti scelte metodologiche, ha proposto l'individuazione di un sub-sistema di approdi turistici strettamente legato alle risorse del territorio: questo in una visione più complessa ed articolata della tematica portuale, vista non come una pura esigenza di offerta di posti-barca, ma come un'occasione di sviluppo per l'economia meridionale che trova il suo punto di forza nell'organico raccordo delle diverse componenti settoriali (territoriali, socio-economiche, storiche, turistiche, ambientali, marine).

Il programma infatti prevedeva la redazione di uno studio finalizzato ad approfondire la conoscenza delle fasce costiere dell'Italia meridionale continentale e definire un sistema di approdi turistici capce di connettersi organicamente con le risorse storico-artistiche-archeologiche e ambientali presenti sul territorio del Sud d'Italia ed articolate lungo le direttrici culturali di cui gli itinerari turistici sono l'espressione più rilevante.

È opportuno citare dati che danno la misura delle novità e della vastità dello studio condotto dalla Insud.

Con riferimento alle aree assegnate e via via circoscritte intorno ai siti prioritari sono stati raccolti ed analizzati con aggiornamento al 1986:

i dati relativi alle caratteristiche socio-economiche (l'andamento demografico, l'attività agricola, l'industria e l'artigianato, le attività terziarie, l'occupazione);

le grandi infrastrutture esistenti, in attuazione e programmate (sanitarie, commerciali, tempo libero, trasporti);

la ricettività alberghiera ed extralberghiera;

Fascicolo 40

le risorse naturali e paesaggistiche;

le risorse storiche ed archeologiche (centri storici, costieri ed interni, emergenze archeologiche, emergenze monumentali isolate, opere fortificate portuali);

i programmi di assetto territoriale regionali, sub regionali, comunali. Tale indagine territoriale di dettaglio ha riguardato un'area complessiva di oltre 5.000 chilometri quadrati nel cui ambito sono situati 147 comuni, con un totale di circa 950.000 abitanti.

Sono state eseguite campagne batimetriche per un totale di 1.628 chilometri di rilievi restituiti, indagini geologiche, geognostiche e sedimentologiche per complessivi 900 chilometri di perforazioni e per un totale di 150 campioni superficiali di fondo, campagne topografiche con rilievo della linea di costa di circa 100 chilometri di litorale, 12 studi del moto ondoso dei paraggi di mare prospiciente i siti prioritari, che rappresentano una base conoscitiva utilizzabile anche per le future iniziative nel Mezzogiorno.

I dati relativi sono stati raccolti in una banca dati su supporto magnetico che costituisce un prezioso strumento informativo e conoscitivo sia per l'aggiornamento sia per l'ampia gamma di campi presi in esame.

Lo studio si è concluso con l'individuazione di una rosa di possibili siti prioritari, tra i quali vengono scelti come idonei per un intervento immediato i siti di Policastro per il versante tirrenico, Catanzaro Lido per il versante ionico e Otranto per il versante adriatico.

Per Policastro si è previsto di realizzare una struttura completamente nuova, per Catanzaro Lido il potenziamento della struttura esistente sia per il diporto nautico, sia per l'attività peschereccia (il progetto prevede una darsena pescatori con uno sviluppo di circa 130 miliardi di banchina di accosto), per Otranto un intervento di ristrutturazione del porto storico che, per tipologia costruttiva adottata e scelte progettuali, consentirà nell'ottica delle previsioni di piano regolatore la riconversione delle opere nelle successive fasi di potenziamento del bacino portuale ad uso delle imbarcazioni da pesca oltre che di quelle da diporto.

Il costo complessivo dei tre porti è di oltre 67 miliardi di lire (al netto di IVA) per la cui copertura finanziaria, oltre a poter usufruire dei 12 miliardi residui destinati allo specifico settore, si va esaminando la possibilità dello inserimento di un apposito finanziamento nel prossimo piano annuale del programma triennale di cui alla legge n. 64 del 1986.

	Il Ministro senza portafoglio
	per gli interventi straordınari nel Mezzogiorno
	Gaspari
(19 settembre 1988)	

GIUGNI. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere i motivi che hanno indotto la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia ad emanare, il 6 maggio 1988, direttive intimidatorie, minacciando l'applicazione degli articoli 180 e 184 del codice militare nei confronti di agenti di custodia e altre categorie di dipendenti

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

operanti nella amministrazione, che avevano organizzato una raccolta di firme per una civilissima petizione.

In proposito l'interrogante ricorda che il diritto di petizione è garantito dall'articolo 50 della Costituzione a tutti i cittadini, mentre l'iniziativa in questione risulta manifestare una espressione di concezione codina e precostituzionale della funzione pubblica, anche se svolta in forma militare.

(4-01661)

(1° giugno 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento al contenuto dell'interrogazione, si comunica che la direzione generale degli istituti di prevenzione e pena di questo Ministero, venuta a sapere, attraverso gli organi di informazione, che il 3 maggio 1988 era stata tenuta una conferenza stampa dal consiglio di presidenza del COGER del corpo degli agenti di custodia allo scopo di diramare un comunicato riguardante la riforma del corpo stesso e che era stata concordata una raccolta di firme, in tutti gli istituti penitenziari, rivolta a sollecitarne la discussione in Parlamento, ha ritenuto legittimo e doveroso ricordare l'esistenza di norme che davano rilevanza penale sia alle condotte poste in essere che a quelle richieste agli appartenenti al corpo.

È infatti da rilevare che, anche se, con sentenza della Corte costituzionale del 2 maggio 1985, n. 126, è stata dichiarata l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 180 del codice penale militare di pace, il comma 2 di tale articolo, che punisce l'ipotesi di domanda, esposto o reclamo presentato da quattro o più militari mediante pubblica manifestazione, è tuttora in vigore.

Le iniziative in questione sono, inoltre, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 184 del codice penale militare di pace che vieta ogni manifestazione che, comunque, possa turbare il servizio o la disciplina militare.

È, altresì, opportuno sottolineare che l'esercizio del diritto di petizione, garantito a tutti i cittadini dall'articolo 50 della Costituzione, può estrinsecarsi solo nell'ambito di condotte che, nella sostanza e nella forma, devono armonizzarsi con le norme dell'ordinamento giuridico e, nel caso specifico, dato lo *status* militare del corpo degli agenti di custodia (articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale n. 508 del 1945), con le sopra menzionate norme dell'ordinamento militare.

Le direttive, pertanto, emanate in data 6 maggio 1988 da questo Ministero, lungi dal voler essere intimidatorie, costituiscono esclusivamente un mero richiamo alle norme in vigore.

Si fa infine osservare che il testo di riforma del corpo degli agenti di custodia, attualmente all'esame delle Camere, venne diramato, a livello nazionale, a tutto il personale penitenziario, sia civile che militare, al quale furono consentite ampie assemblee allo scopo di conoscerne le eventuali osservazioni e per recepirne interessi e prospettive.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(12 settembre 1988)

Fascicolo 40

IMPOSIMATO. - Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente. - Premesso:

che il tribunale di Napoli, il 29 ottobre 1985, condannava l'ex sindaco di Sorrento, Antonino Cuomo, a 3 anni e 6 mesi, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, per i delitti di tentata concussione e interesse privato in atti di ufficio:

che lo stesso Cuomo Antonino con sentenza del 10 giugno 1986 del tribunale di Napoli, IX sezione penale, veniva condannato ad anni quattro e mesi dieci di reclusione;

che il 2 luglio 1985 il Cuomo subiva altra condanna ad anni due e mesi sei di reclusione da parte del tribunale di Napoli, III sezione, per i delitti di interesse privato in atti di ufficio e falso ideologico;

che tutti i suddetti procedimenti pendenti in fase di appello non sono stati ancora definiti;

che contro l'avvocato Stelio Sguanci di Sorrento sono state proposte circostanziate denunzie da parte di amministratori locali e di Italia Nostra per gravi episodi di speculazione edilizia;

che, tra l'altro, in tali operazioni, collegate verosimilmente a episodi di corruzione ed interesse privato in atti di ufficio, rientrerebbero l'abbattimento di una villa settecentesca, di cui era stata chiesta la ristrutturazione, e la costruzione di appartamenti;

che altre interrogazioni parlamentari sono state presentate per alcuni degli stessi fatti, nel 1984, senza ottenere alcuna risposta;

che l'inerzia di alcuni magistrati si risolve nella maggiore sfiducia nella giustizia oltre che nell'aggravarsi irreparabile dell'equilibrio ambientale della Penisola sorrentina, con la distruzione di un patrimonio paesaggistico che appartiene non solo agli abitanti della zona, ma a tutti gli italiani,

l'interrogante chiede di conoscere:

lo stato dei procedimenti pendenti in fase di appello dinanzi alla Corte di appello di Napoli contro l'ex sindaco di Sorrento Antonino Cuomo;

lo stato dei procedimenti contro l'avvocato Stelio Sguanci;

se nei gravi ritardi nella definizione dei suddetti procedimenti di interesse generale siano ravvisabili negligenze o colpevoli inadempienze;

se non si debba promuovere azione disciplinare contro eventuali responsabili di fatti colposi o dolosi che impediscono una pronta amministrazione della giustizia.

(4-00352)

(22 settembre 1987)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione sono state assunte informazioni presso la procura generale della Repubblica di Napoli da cui è emerso quanto segue.

- 1) Per quanto attiene ai procedimenti a carico dell'ex sindaco di Sorrento, Cuomo Antonino, sulla base di quanto riferito dal presidente della corte di appello di Napoli, risulta che:
- a) Il processo n. 755/86 è stato definito in data 26 ottobre 1987 dalla corte d'appello di Napoli, prima sezione penale, che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Cuomo Antonino per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale, così modificata l'originaria imputazione, perché estinto per amnistia.

FASCICOLO 40

Avverso tale decisione il procuratore generale ha proposto ricorso per Cassazione, tuttora pendente.

b) il processo n. 5027/85 è stato definito in data 28 gennaio 1988 dalla corte d'appello di Napoli, quarta sezione penale, che ha assolto gli appellanti (tra cui il Cuomo) dal reato di cui all'articolo 324 del codice penale e ha applicato l'amnistia per i reati minori.

Avverso tale decisione il procuratore generale ha proposto ricorso per Cassazione, tuttora pendente.

c) il processo n. 4325/86 è stato definito in data 22 aprile 1988 dalla corte di appello di Napoli, quinta sezione penale, che ha parzialmente modificato la sentenza di primo grado (qualificando il reato di cui al capo b) della imputazione come fattispecie prevista e punibile dall'articolo 318, comma 2, del codice penale, applicando l'amnistia).

Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione.

2) Per quanto attiene all'avvocato Sguanci Elio, il presidente della corte di appello di Napoli ha reso noto che il procedimento n. 7052/5C/87, iniziato presso la procura della Repubblica di Napoli a seguito di circostanziate denunzie da parte di amministratori locali e di «Italia Nostra», è stato archiviato in data 12 novembre 1987 «ritenuto che non si deve promuovere l'azione penale in quanto dagli accertamenti di polizia giudiziaria non sono emersi indizi di reità a carico di alcuno».

Presso la procura della Repubblica di Napoli risulta iscritto il procedimento n. 7596/5C/1987 PM sotto il titolo «atti relativi ad un esposto di Pollice Guido nei confronti di Sguanci Stelio», per il quale sono in corso accertamenti istruttori.

Presso la pretura di Sorrento risultano iscritti, come atti relativi ad esposti anonimi concernenti l'avvocato Stelio Sguanci, due incarti portanti i numeri 1/87 RG e 158 RG.

Le indagini di polizia giudiziaria espletate non hanno evidenziato elementi che possano in qualche modo giustificare la promozione dell'azione penale.

Questo Ministero non ritiene che nel comportamento dei magistrati che si sono occupati dei procedimenti più sopra richiamati siano configurabili elementi tali da giustificare iniziative di carattere disciplinare.

Il Mınıstro	đι	grazia	e	giustizia
			V	⁷ ASSALLI

(12 settembre 1988)

IMPOSIMATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che la sezione «misura di prevenzione» del tribunale penale di Napoli (cosiddetta sezione antimafia) è stata negli ultimi anni impegnata in un'intensa attività di applicazione delle misure di prevenzione;

che negli ultimi anni sono stati sequestrati dai magistrati addetti a tale sezione ingenti patrimoni di origine mafiosa e camorristica, per alcune decine di miliardi;

che tali provvedimenti, fondamentali ai fini di un efficace contrasto delle organizzazioni camorristiche e mafiose operanti in Campania e su

Fascicolo 40

tutto il territorio nazionale, hanno creato gravi pericoli per la sicurezza e l'incolumità dei magistrati appartenenti alla sezione «misura di prevenzione»;

che tale situazione di pericolo si è ancora più accentuata a causa della estensione in campo internazionale delle iniziative di ricerca e di collaborazione della sezione «misura di prevenzione» del tribunale di Napoli;

che, inoltre, risulta sia stato assicurato dagli uffici competenti del Ministero di grazia e giustizia un servizio efficace e sistematico di protezione fisica, con dotazione di autovetture e di autisti che permanentemente accompagnino i magistrati nei loro spostamenti;

che l'autovettura fornita dalla questura di Napoli ai magistrati in questione è spesso soggetta a guasti e a lunghi ricoveri in officine meccaniche, con la conseguente assenza di qualunque servizio di protezione:

che la crescita minacciosa delle organizzazioni camorristiche a Napoli, testimoniata dalla lunga serie di attentati e omicidi compiuti a Napoli e in periferia, espone a maggiore pericolo i magistrati napoletani impegnati nelle indagini sulla camorra,

l'interrogante chiede di conoscere:

- a) se a ciascuno dei magistrati della sezione «misura di prevenzione» e agli altri magistrati impegnati nelle indagini sulla criminalità organizzata mafiosa o terroristica sia stata assegnata un'autovettura blindata del Ministero di grazia e giustizia;
- b) in caso negativo, se si intenda provvedere a fornire autovetture ai magistrati impegnati nei processi antimafia e anticamorra, la cui situazione di pericolo è comprovata anche da rapporti degli organi di polizia.

(4-00854)

(4 gennaio 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che, in base alle direttive contenute nelle circolari di questa amministrazione del 13 novembre 1979 e del 2 maggio 1984, gli automezzi per la sicurezza e la protezione dei magistrati non possono formare oggetto di assegnazione *ad personam* da parte di questo Ministero «ma devono essere posti, di volta in volta, a disposizione di quei magistrati che, svolgendo le loro funzioni nell'ufficio giudiziario assegnatario, si vengano a trovare, per ragioni di servizio, in una condizione di pericolo che richieda una maggiore tutela» (a tenore della seconda circolare). È affidata al prudente apprezzamento del capo dell'ufficio giudiziario la valutazione concreta degli elementi di fatto necessari alla individuazione dell'intensità e dell'attualità del pericolo.

Solo il capo dell'ufficio giudiziario, infatti, «è in condizione di esercitare tale facoltà, alla stregua dei principi di buona amministrazione e nei limiti della disponibilità dei fondi assegnati per la relativa gestione, per la conoscenza diretta ed immediata degli elementi stessi».

Regola altresì la materia, più in generale, la circolare 10 giugno 1981 del Consiglio superiore della magistratura, che indica analiticamente criteri uniformi «sia per quanto riguarda l'individuazione dei magistrati nei cui confronti debbano adottarsi misure personalizzate di protezione, sia per ciò che concerne la raccolta e l'analisi delle notizie».

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

Il procuratore generale e il prefetto, nell'ambito di ogni distretto, curano le attività sopraindicate, valutano l'attualità del pericolo e il livello di protezione da assicurare, sempre commisurando gli interventi alle risorse disponibili.

Poichè quale primo criterio la circolare del Consiglio superiore della magistratura segnala il «ritrovamento nei covi di indicazioni nominative, notizie acquisite da confidenti o nel corso di indagini ed istruttorie», e, come secondo, il più ampio criterio riferito ad «altri fatti, percepiti o appresi dal singolo interessato o da terzi, che suscitino oggettive e gravi preoccupazioni», è evidente, rispondendo alla seconda domanda dell'interrogante, che i rapporti degli organi di polizia, a maggior ragione per il fatto di costituire informative qualificate, rientrano nel novero delle notizie destinate al vaglio degli organi giudiziari ed amministrativi preposti alla protezione dei magistrati.

Le esigenze di sicurezza dei magistrati della «sezione per l'applicazione di misure di prevenzione» presso il tribunale penale di Napoli, richiamate nell'interrogazione, fin dal 1985 sono state oggetto di attenta valutazione da parte delle competenti autorità, con la destinazione per opera del Ministero di una autovettura blindata nel corso di quello stesso anno.

Proprio in considerazione di una maggiore esposizione a rischio dei magistrati componenti la sezione, determinata nel 1987 dalla collaborazione anche a livello internazionale con autorità giudiziarie e organi di polizia impegnati in inchieste su vaste organizzazioni criminali (nel marzo 1987 veniva programmata per il successivo mese di aprile dalla sezione una missione negli Stati Uniti) all'ufficio del tribunale di Napoli questa amministrazione assegnava un'altra vettura blindata nel marzo del 1987.

In data 12 febbraio 1988, a seguito di richieste dell'ufficio giudiziario, dopo sollecitazioni del procuratore generale della Repubblica e del presidente del tribunale, emerse ulteriori esigenze di sicurezza, rappresentate anche dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno al Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia, si è provveduto all'assegnazione al tribunale di Napoli di un'altra vettura blindata, dotata del massimo livello di sicurezza; nella relativa missiva di comunicazione la competente direzione generale ha invitato il presidente del tribunale a valutare appunto anche le esigenze «ripetutamente prospettate dalla sezione "misure di prevenzione"».

In data 15 marzo 1988 è stata infine assegnata al tribunale di Napoli un'altra vettura blindata. L'attuale dotazione di vetture fornite da questa amministrazione al tribunale di Napoli ammonta a 41 unità di cui 37 blindate.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(12 settembre 1988)

LOPS. – *Al Ministro del tesoro*. – Per avere notizie sulla pratica di ricongiunzione di contributi assicurativi (legge 7 febbraio 1979, n. 29) della signora Fratepietro Rosa, nata a Cerignola (Foggia), il 27 gennaio 1927 e residente a Bari.

Fascicolo 40

L'interessata è stata assicurata presso l'INPS di Bari nei seguenti periodi:

dal 1º febbraio 1944 al 30 novembre 1945;

dal 1º dicembre 1945 al 31 maggio 1946;

dal 1º giugno 1946 al 31 agosto 1948;

dal 1° settembre 1948 al 30 aprile 1952;

dal 1º maggio 1952 al 31 agosto 1957.

È già pensionata e riceve sempre acconti dal Ministero del tesoro.

(4-00811)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo, si precisa che quest'amministrazione ha conferito alla signora Fratepietro Rosa la pensione ordinaria di lire 3.341.500 annue lorde a decorrere dal 1º marzo 1979, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, per la valutazione dei servizi da lei resi dal 16 settembre 1957 al 28 febbraio 1979, nonchè di 13 anni e 7 mesi ricongiunti ex legge n. 29 del 1979 ed il cui provvedimento è stato adottato contestualmente a quello relativo al trattamento di quiescenza.

Gli atti di conferimento della pensione sono stati spediti al comune di Bari il 14 giugno 1988 mentre quelli relativi al pagamento erano stati già inviati alla direzione provinciale del Tesoro della stessa città l'11 maggio 1988.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro SACCONI

(21 settembre 1988)

MACIS, BATTELLO, BOCHICCHIO SCHELOTTO, SALVATO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per conoscere:

le cause e le circostanze nelle quali è maturato il suicidio del giovane Giuseppe Olla, avvenuto nel carcere di Buon Camino di Cagliari;

perchè non siano state adottate misure idonee atte ad evitare il continuo ripetersi in quel carcere di tragici avvenimenti;

se, frattanto, non si ritenga di dover disporre ulteriori accertamenti in ordine alle condizioni del carcere, soprattutto per quanto attiene all'assistenza sanitaria.

(4-00288)

(17 agosto 1987)

RISPOSTA. - In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica quanto segue.

Il detenuto Giuseppe Olla, appellante avverso la sentenza del tribunale di Cagliari del 28 aprile 1987, con la quale era stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione per i reati di rapina aggravata, furto aggravato e porto abusivo di armi, aveva fatto ingresso nella casa circondariale della stessa città il 27 febbraio 1987.

Sin dai primi giorni del suo arresto aveva manifestato intenzioni autolesionistiche, culminate il 24 maggio 1987 in un tentativo di suicidio da

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

cui era stato salvato solo per il pronto ed efficace intervento del personale militare.

Al rientro dall'ospedale, dopo questo tentativo, venne ospitato nel centro clinico della casa circondariale di Cagliari e, al tempo stesso, la direzione dispose che due compagni di detenzione fossero adibiti a svolgere funzioni di piantone a suo favore per una sorveglianza continua e costante.

Dal diario clinico emerge che il soggetto era affetto da uno stato depressivo cui si accompagnava una forma di epatite virale; emerge, altresì, che lo stesso era stato sottoposto a tutti gli esami necessari, a numerose visite specialistiche e che era stato costantemente seguito dallo psichiatra.

Nonostante ciò in data 31 luglio 1987, alle ore 5 circa, il detenuto si suicidava mediante impiccagione nel bagno della sua stanza sottraendosi per pochi istanti alla vista dei due detenuti piantoni con il pretesto, appunto, di recarsi in bagno.

L'esito dell'indagine immediatamente disposta da questa amministrazione escluse responsabilità o ritardi nell'opera di soccorso espletata tempestivamente dal personale militare e sanitario. È emerso infatti che al richiamo dei detenuti piantoni è accorso immediatamente il militare di servizio al centro clinico e che con altrettanta rapidità sono intervenuti il medico di guardia e due infermieri che hanno provveduto, purtroppo invano, a praticare all'Olla il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale.

Sul fatto il giudice istruttore presso il tribunale di Cagliari, in data 2 settembre 1987, su conforme richiesta del pubblico ministero, ha emesso decreto di non doversi promuovere l'azione penale.

Il suicidio del detenuto Olla è l'unico verificatosi presso la casa circondariale di Cagliari nel corso dell'anno 1987. Si fa osservare che l'istituto è dotato di un valido ed efficace centro diagnostico terapeutico, capace di garantire ai detenuti la necessaria assistenza.

Questa amministrazione, con circolare del 21 luglio 1986, ha impartito precise disposizioni in materia di tutela della vita e della salute delle persone detenute, invitando tutto il personale dipendente, non solo quello sanitario, al massimo dell'attenzione e dell'impegno «per eliminare o quanto meno alleviare le sofferenze e i disagi».

Il Ministro	$d\iota$	grazia	e	giustīzia
			Ţ	⁷ ASSALLI

(10 settembre 1988)

MERAVIGLIA. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che i lavori del nuovo carcere di Civitavecchia sono fermi a causa, sembra, del blocco dei finanziamenti, con conseguenti ripercussioni sulle forze di lavoro ad essi addette;

che ancora non sono ben chiare le destinazioni future dei vecchi edifici nel centro storico, destinati a carcere,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) i motivi che impediscono la ripresa dell'attività del cantiere;
- 2) i provvedimenti che il Ministro interrogato intende adottare per ripristinare i finanziamenti in questione e far riprendere i lavori di costruzione:

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

3) infine, la destinazione finale dei due edifici esistenti, quello di via dei Granari e quello di via Tarquinia, attualmente utilizzati come carcere, per consentirne, ove possibile, il recupero da parte del comune di Civitavecchia, in particolare dell'edificio di via Tarquinia, sito in zona portuale, che assicurerebbe notevoli vantaggi all'amministrazione cittadina.

(4-00669)

(20 novembre 1988)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione si comunica quanto segue.

Il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio, territorialmente competente per la gestione tecnico-finanziaria della costruzione della nuova casa circondariale di Civitavecchia, ha fatto conoscere che i lavori relativi al primo lotto sono stati completati, e che in data 16 febbraio 1988 sono stati affidati i lavori del secondo lotto, la cui ultimazione è contrattualmente prevista per il 15 ottobre 1990.

Per la realizzazione dell'opera è stato assicurato l'intero finanziamento. Allorquando la nuova casa circondariale sarà completata e resa funzionante è intendimento di questa amministrazione dismettere il vecchio istituto, sito in via dei Granari, riconsegnando l'immobile alla competente amministrazione finanziaria.

Non sembra, invece, allo stato, ipotizzabile la dismissione del complesso sito in via Tarquinia e destinato a casa di reclusione, non essendo prevista, negli attuali programmi, la realizzazione del corrispondente nuovo istituto.

> Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(10 settembre 1988)

MORO, FERRAGUTI, SARTORI, STRIK LIEVERS, GRECO, TAGLIA-MONTE, ANGELONI, SPEŤIČ, BATTELLO, ACONE, COVIELLO, IMPOSIMA-TO. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per sapere se risponda a verità che il nuovo carcere femminile, costruito a Genova Pontedecimo, dal quale è partita l'inchiesta sulle «tangenti», che ha fatto definire questo carcere «d'oro», sia conforme alle norme carcerarie, che prevedono il reinserimento del detenuto e la sua rieducazione.

Detto carcere è stato progettato dallo stesso architetto che aveva già progettato il più volte criticato carcere di Voghera; e ciò fa sorgere il dubbio che una struttura così concepita anzichè rispondere a criteri di risocializzazione abbia invece caratteristiche da tortura psicologica, caratteristiche che hanno portato alla chiusura della sezione femminile del carcere di Voghera.

La tendenza ad isolare ciascun detenuto dagli altri e a renderne difficili i contatti con l'esterno conduce l'individuo a chiudersi in se stesso e a renderlo via via incapace di socializzare a qualsiasi livello. Se all'isolamento si aggiungono poi le strutture moderne tipiche di Voghera (blocchi prefabbricati, cancelli blindati automatici, citofoni per comunicare con il personale di custodia, circuiti di telecamere, luci-semaforo che si accendono e si spengono per uscire ed entrare da ogni porta, fischi per governare gli spostamenti dei detenuti) si presume che la devastazione nella persona operata da tali strutture e misure, sia essa detenuta o personale di custodia,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

non potrà che produrre meccanismi di sempre crescente, reciproca aggressività, contrastando inoltre con la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione.

Strutture fatiscenti come quelle dell'attuale carcere femminile di Marassi (con i servizi compresi nei due metri per cinque di cella, con la presenza di insetti vari, di topi e di muffa) risultano, paradossalmente, da un punto di vista psicologico, meno deleterie delle attuali strutture del nuovo carcere di Pontedecimo che sembrano destinate a distruggere l'equilibrio psicofisico e l'integrità mentale di quanti vi si dovessero trovare.

Gli interroganti chiedono, inoltre, di sapere se risponda a verità che le detenute nel carcere giudiziario di Marassi (che lo stesso Niccolò Amato, direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, ha definito «il peggiore d'Italia: un vero inferno») vengono tenute con la luce accesa di notte – che illumina a giorno la cella – e perchè risulti quasi impossibile ai volontari l'accesso al carcere, laddove invece proprio il contatto con i membri della collettività è elemento essenziale di una effettiva risocializzazione del detenuto: ove sia appurato che quanto scritto più sopra risponde a verità, quali provvedimenti il Ministro intenda prendere in merito.

(4-01426)

(13 aprile 1988)

RISPOSTA. - In relazione ai fatti di cui alla interrogazione, si comunica quanto segue.

Il nuovo carcere di Genova Pontedecimo, destinato ad istituto femminile, è conforme alle esigenze penitenziarie di cui alla normativa vigente.

Al riguardo si precisa che, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 404 del 1977 i progetti per la costruzione, adattamento e completamento delle carceri devono riportare il parere favorevole di una commissione nominata dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, composta anche da uno psicologo, da un educatore penitenziario, da un sociologo, da un criminologo e da un direttore degli istituti di prevenzione designati da questo Ministero.

In merito alla presunta esasperazione del grado di sicurezza della struttura, si rileva che l'opera, essendo stata progettata ed avviata come istituto minorile, sicuramente non presenta caratteristiche di sicurezza superiore rispetto al complesso degli altri istituti per adulti; si consideri tra l'altro che il muro di cinta non dispone neppure del camminamento di ronda.

Sono state inoltre poste in essere a cura del provveditorato alle opere pubbliche di Genova opere di piantagione, nell'intento di rendere meno austero il muro di cinta, e sono state adottate soluzioni cromatiche che «alleggeriscono» il complesso edilizio.

Per quanto riguarda gli altri punti dell'interrogazione, si fa presente che nelle celle della sezione femminile della casa circondariale Marassi durante le ore notturne vengono tenute accese luci di colore blu scuro a 15 *volts* che non illuminano la cella a giorno.

Circa le difficoltà per gli assistenti volontari di accedere al carcere, si comunica che in data 23 aprile 1988 si è tenuta una riunione tra la direzione e gli assistenti volontari che accedono nell'istituto, durante la quale sono stati chiariti gli aspetti della collaborazione degli stessi alle attività dell'istituto.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

La direzione della casa circondariale ha inoltre comunicato di autorizzare circa trenta richieste al giorno da parte di detenuti che intendono conferire con gli assistenti volontari ed ha precisato che solo in caso di detenuti in isolamento giudiziario le domande non possono essere accolte.

Si precisa infine che l'istituto di Voghera è allo stato funzionante per la detenzione maschile come era nella sua originaria destinazione, essendo venute meno le esigenze penitenziarie per le quali era stata adibita per detenzione femminile una sezione del complesso.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(12 settembre 1988)

MURMURA. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Per essere informato sugli intendimenti del Ministero in relazione all'annosa e delicata questione concernente la corresponsione ai vice pretori onorari della indennità di funzione o di rischio, non potendosi nei loro confronti escludere la qualifica di magistrati dell'ordine giudiziario.

La soluzione positiva del problema sarebbe certamente molto utile ed opportuna ai fini della funzionalità del servizio e del suo riconoscimento.

(4-00578)

(10 novembre 1987)

RISPOSTA. – In merito al contenuto dell'interrogazione intesa a conoscere gli intendimenti di questo Ministero in ordine alla questione concernente la corresponsione ai vice pretori onorari della indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, «non potendosi nei loro confronti escludere la qualifica di magistrato dell'ordine giudiziario», si comunica quanto segue.

I vice pretori onorari non risultano destinatari della norma di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, che fa espresso riferimento alla legge 2 aprile 1979, n. 97, concernente esclusivamente i magistrati di carriera.

Il legislatore ha definito «speciale» l'indennità in questione, originariamente identificata nella necessità di sopperire alle esigenze ed agli oneri che incontrano i magistrati di carriera nell'espletamento delle proprie funzioni.

Tale indennità, pur avendo natura chiaramente accessoria rispetto alla retribuzione ordinaria, è stata configurata in relazione allo *status* dei magistrati che hanno un rapporto di lavoro subordinato con l'amministrazione (ossia i magistrati di carriera).

Non sembra, pertanto, che tale indennità possa essere estesa a quei magistrati, come i vice pretori onorari, il cui rapporto è da definire onorario ed è quindi diverso da quello dei magistrati di carriera.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(12 settembre 1988)

Fascicolo 40

PERUGINI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Per sapere se non ritenga di riferire sui reali motivi dell'aumentato numero delle circoscrizioni in Calabria rispetto al primo decreto in attuazione della legge n. 56 del febbraio 1987; alla stregua delle sopravvenute modifiche sarebbe infatti utile considerare l'opportunità di elevare a circoscrizione anche l'importante comune di Acri (Cosenza) e il territorio confinante, comprendenti 39.820 abitanti.

(4-01760)

(15 giugno 1988)

RISPOSTA. – Si informa l'onorevole interrogante che il numero delle sezioni circoscrizionali nella regione Calabria è stato elevato a 12.

Considerato, infatti, che i comuni di Rossano e Corigliano Calabro, quantunque poco distanti tra loro, costituiscono due poli differenziati di economia e di mercato, relativamente ai quali non è possibile ipotizzare una aggregazione armonizzata, si è ritenuto necessario individuare due distinte circoscrizioni, di cui una riferita al comune capofila di Rossano e l'altra a quello di Corigliano.

Il comune di Acri, invece, è stato inserito, conformemente al parere espresso dalla commissione regionale dell'impiego, nell'ambito territoriale della sezione circoscrizionale di Cosenza.

Si fa presente, inoltre, che la legge 28 febbraio 1987, n. 56, prevede la facoltà dei direttori degli uffici provinciali del lavoro, da esercitarsi successivamente alla nuova organizzazione su base circoscrizionale e avvalendosi dell'apporto consultivo rispettivamente della commissione regionale dell'impiego e delle commissioni circoscrizionali, di istituire recapiti e sezioni decentrate.

Le predette unità, destinate allo svolgimento di attività esecutive, dovrebbero vanificare possibili disagi provocati dalla nuova organizzazione ai lavoratori residenti in comuni distanti da quello in cui ha sede la sezione circoscrizionale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA

(6 settembre 1988)

POLLICE. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Per sapere:

se risponde a verità che i lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia di Fermo siano interrotti nonostante tale interruzione comporti ingenti costi aggiuntivi all'erario;

se è vero che durante i precedenti lavori l'ufficio della procura di Fermo non è stato evacuato temporaneamente come gli altri uffici, ad onta delle norme antinfortunistiche, anzi è stato ristrutturato, durante il serivizio al pubblico, e in maniera anomala, difforme e più costosa rispetto all'originario progetto del Ministero;

chi si è opposto al trasferimento degli uffici della procura durante i lavori di ristrutturazione;

chi pagherà i danni se il cantiere sarà sequestrato alla rispresa dei lavori, data la violazione delle norme antinfortunistiche, qualora la procura non venga sgomberata;

FASCICOLO 40

se è vero che su tutto questo fu avanzato un esposto (o più esposti addirittura) al Ministero di grazia e giustizia, senza che ad essi sia seguita iniziativa alcuna da parte degli uffici competenti per accertare i fatti e le eventuali responsabilità;

se risulta al Ministro che il tribunale di Fermo abbia assolto, su richiesta della medesima procura, il presidente della Cassa di risparmio di Fermo, cavalier Todisco Grande Giuseppe, dalle imputazioni per le quali la locale pretura aveva emesso condanna, entro il tempo eccezionale di circa venti giorni dal deposito in cancelleria della sentenza di primo grado;

se risulti altresì che in passato, su parere espresso dalla procura di Fermo, siano stati archiviati esposti presentati al tribunale di Fermo riguardo scandali di analogo rilievo patrimoniale nella pubblica amministrazione e in particolare:

- a) l'esposto presentato intorno al 1982 contro il preside dell'Istituto tecnico industriale «Montani» di Fermo sulla presunta svendita o sottrazione di beni dell'azienda agraria dello stesso Istituto tecnico industriale;
- b) l'esposto presentato nel giugno 1984 sull'acquisto, da parte della locale Cassa di risparmio di Fermo, al prezzo di due miliardi e 450 milioni, d'un fabbricato valutato secondo più perizie giurate non più di un miliardo e cento milioni;
- c) l'esposto presentato nel luglio-agosto 1984 contro il giudice fallimentare Amico e altri del tribunale di Fermo, concernente la svendita del patrimonio della ditta Siderman di San Benedetto del Tronto, in amministrazione controllata a favore delle acciaierie del gruppo Iacono;

se risulti inoltre che, a fronte di queste archiviazioni interessanti pubblici amministratori, la stessa procura abbia emesso centinaia di comunicazioni giudiziarie nel Fermano per ritardati versamenti IRPEF all'erario, spesso per poche migliaia di lire versate con un solo giorno di ritardo rispetto al giorno festivo di scadenza, colpendo così tutta una categoria di piccoli imprenditori ed artigiani che rappresentano il tessuto produttivo della zona, come già ebbe a denunciare alla Commissione Senato il 14 giugno 1985 in una sua interrogazione il senatore Orciari;

quali iniziative intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, per verificare e conseguentemente perseguire eventuali responsabilità in ordine ai fatti sopra descritti.

(4-00234)

(1º agosto 1987)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione si comunica quanto segue.

a) I lavori di restauro dei locali del palazzo di giustizia di Fermo, adibiti a sede della procura della Repubblica, il cui progetto ha riportato il parere favorevole di questo Ministero in data 12 maggio 1980, furono iniziati nel maggio 1980 e ultimati alla fine dell'anno 1982. Detti lavori di restauro erano limitati esclusivamente al secondo piano, ex sede dell'ufficio imposte dirette, ove a lavori eseguiti furono sistemati nel gennaio 1983 gli uffici della procura della Repubblica.

A distanza di un anno dall'appalto dei lavori suddetti, interessanti gli uffici della procura, il comune di Fermo predispose un progetto di ristrutturazione e consolidamento della restante parte del palazzo di giustizia.

Fascicolo 40

b) Per quanto attiene al trasferimento provvisorio degli uffici giudiziari, questo Ministero ha autorizzato, in data 6 aprile 1984, il trasferimento di tutti gli uffici giudiziari nell'edificio ex seminario arcivescovile, sito in via dell'Università, e solo successivamente si è avuto notizia dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica che il trasferimento degli uffici della procura non era stato attuato, in quanto nei locali adibiti a sede di quegli uffici non dovevano essere eseguiti lavori di sorta, nè gli interventi che interessavano il resto dell'edificio compromettevano l'attività degli uffici della procura della Repubblica.

In proposito è opportuno precisare che l'appalto dei lavori, nonché le relative procedure contrattuali e i provvedimenti conseguenti, sono di competenza esclusiva dei comuni, spettando a questo Ministero, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, solo l'espressione di un parere favorevole sui progetti predisposti dai comuni, ai fini del relativo finanziamento da parte della Cassa depositi e prestiti.

c) In data 28 maggio 1983 è pervenuto alla direzione generale degli affari civili di questo Dicastero un esposto, presumibilmente apocrifo, a firma di Iacopini Giulio, con il quale sono state rivolte accuse al procuratore della Repubblica, dottor Rossi, di aver preteso dal sindaco di Fermo la ristrutturazione completa dell'ultimo piano del palazzo di giustizia per sistemarvi gli uffici della procura, senza attendere che l'intero palazzo fosse ristrutturato in base al progetto approvato da questa amministrazione.

La procura generale della Corte dei conti, informata dell'esposto di cui trattasi, dopo aver acquisito elementi, nonché le giustificazioni formulate in data 28 giugno 1983 dallo stesso procuratore della Repubblica di Fermo, ha ritenuto, dall'esame della vertenza in discorso, che non fossero emersi profili di responsabilità amministrativa ed ha, pertanto, disposto l'archiviazione dell'istruttoria.

d) Sotto il profilo penale i fatti contenuti nel suddetto esposto davano luogo al procedimento penale n. 3448/83 RG della pretura di Perugia, conclusosi con decreto in data 18 maggio 1985 con il quale il pretore – essendo risultate infondate le accuse – dichiarava non doversi promuovere l'azione penale e disponeva la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica perché procedesse ai sensi dell'articolo 368 del codice penale nei confronti dei denunciante.

Tale procedimento è stato definito dal giudice istruttore di Perugia con sentenza d'improcedibilità dell'azione penale per essere rimasti ignoti gli autori del reato.

- e) Da informazioni assunte presso l'ufficio tecnico del comune di Fermo è risultato che i lavori di ristrutturazione del palazzo di giustizia non sono stati mai interrotti ma subirono solo un rallentamento per il tempo necessario all'esecuzione della ristrutturazione dell'impianto termico. Si prevede che i lavori, tutti inerenti al palazzo di giustizia, saranno ultimati entro l'anno in corso.
- 2) Il dibattimento del processo di appello nei confronti del presidente della Cassa di risparmio di Fermo è stato fissato il 4 luglio 1985 a distanza di tre mesi dal processo di primo grado su disposizione del presidente del tribunale, in accoglimento di una istanza scritta presentata dall'imputato, anche in considerazione della gravità della sanzione accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici irrogatagli con la sentenza di primo grado.
- 3) Gli esposti uno dei quali concernente l'acquisto da parte della Cassa di risparmio di Fermo di un fabbricato a prezzo notevolmente superiore a

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 40

quello valutato in base a perizie giurate, e l'altro presentato nei confronti del preside dell'istituto tecnico industriale «Montani» in relazione alla gestione della azienda agraria di pertinenza dell'istituto – sono stati archiviati ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura civile dal giudice istruttore di Fermo, su conforme richiesta del locale procuratore della Repubblica, rispettivamente in data 18 giugno 1984 e 8 febbraio 1985.

- 4) L'esposto di tale Manzoni Luigi, presentato nei confronti del dottor Saverio Amico, giudice delegato ai fallimenti presso il tribunale di Fermo, e di altri, trasmesso alla procura della Repubblica di Perugia ai sensi dell'articolo 41-bis del codice di procedura penale, è stato archiviato con decreto in data 6 settembre 1986 dal giudice istruttore di Perugia. Il medesimo esposto è stato anche archiviato dal Consiglio superiore in data 18 marzo 1987.
- 5) I procedimenti penali per i ritardati versamenti IRPEF sono stati instaurati nei confronti dei sostituti d'imposta su denuncia dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette.

In conclusione, sulla base di quanto esposto non appare che nel comportamento dei magistrati che si sono occupati dei procedimenti oggetto dell'interrogazione siano configurabili elementi tali da giustificare iniziative di carattere disciplinare.

> Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(10 settembre 1988)

POLLICE. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Per sapere:

se non ritiene opportuno aprire una inchiesta sulle società italiane che svolgono indagini sull'ascolto delle radio private, sulla fondatezza dei dati raccolti, sui criteri seguìti e sugli effetti indotti che tali indagini provocano sul mercato della pubblicità;

se non ritiene opportuno, al fine di non favorire turbative e discriminazioni, stabilire regole garantiste per tutti, come quelle volte a far interrogare ascoltatori di tutte le età, dai 15 ai 90 anni, e fissare princìpi affinchè utenti e consumatori dell'etere non siano influenzati da dati manipolati.

(4-00453)

(15 ottobre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si deve far presente che sui fatti accennati dall'onorevole interrogante concernenti i dati di ascolto delle radio private, questa amministrazione non può esprimere alcun giudizio, trattandosi di materia che esula dalla sua competenza.

D'altra parte, nel disegno di legge governativo concernente la disciplina organica del sistema radiotelevisivo nazionale, attualmente all'esame del Senato della Repubblica, si è preferito non affrontare il problema del rilevamento dei dati di ascolto e lasciare agli operatori del settore la scelta delle modalità da essi ritenute più idonee allo scopo.

Ciò non toglie, ovviamente, che il Parlamento, in sede di approfondimento del disegno di legge sopracitato, possa prescegliere soluzioni diverse – ivi

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

compresa quella segnalata dall'onorevole interrogante – che dovessero essere giudicate idonee a meglio soddisfare le esigenze del pubblico e degli operatori del settore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

MAMMì
(7 settembre 1988)

POLLICE. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso che alcuni dirigenti di Democrazia Proletaria di Foggia hanno il proprio telefono da tempo spesso isolato da chiamate interurbane, nonostante le assicurazioni della SIP che esclude ogni possibilità di guasto, l'interrogante chiede di sapere se, arbitrariamente, violando le leggi della Repubblica, da parte di poteri privati o di Stato, i dirigenti di Democrazia Proletaria di Foggia vengano sottoposti, senza alcun motivo, a controlli telefonici.

(4-00809)

(16 dicembre 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che dalle indagini condotte dall'ispettorato - quinta zona non è emerso alcun difetto o anomalia di funzionamento ai danni degli impianti telefonici segnalati nè risultano, sulle schede-guasti in possesso della SIP, registrazioni in merito a riparazioni effettuate agli stessi ad opera del personale della concessionaria.

Non può, peraltro, escludersi che punte di traffico telefonico superiore alla norma abbiano potuto determinare, nell'ambito del distretto di Foggia, un sovraffollamento delle linee con conseguenti disturbi di ricezione.

Si precisa, infine, che le intercettazioni telefoniche vengono disposte dall'autorità giudiziaria nei casi e con le modalità previste dalla legge e non causano, comunque, i disturbi e le interferenze alle comunicazioni segnalati dall'onorevole interrogante.

	Il Mınıstro delle poste e delle telecomunicazioni
	M ammì
(7 settembre 1988)	
·	

POLLICE. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. – Verificato che la Contardo spa da 25 anni porta avanti una gestione autoritaria ed antioperaia, confermata anche nella nuova veste societaria;

considerato che è inaccettabile che i lavoratori, come vuole l'azienda, si assumano il rischio economico dell'eventuale mancato accoglimento delle istanze di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale presentato al Ministero;

constatato che, nonostante tutti gli attestati di solidarietà alle lavoratrici ed ai lavoratori, niente si è fatto, nemmeno la richiesta riunione delle Commissioni Industria e Lavoro del Senato in seguito al secondo licenziamento di 50 unità lavorative,

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per risolvere la grave situazione delle lavoratrici e dei lavoratori licenziati dalla LU-VE (Contardo) di Uboldo (Varese).

(4-01124)

(17 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Premesso che i lavoratori interessati della ditta LU-VE di Uboldo (Varese) hanno beneficiato del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 aprile 1982 al 3 aprile 1988, l'ufficio provinciale del lavoro di Varese ha comunicato che nel giudizio di primo grado il pretore aveva confermato i licenziamenti imposti a 50 dipendenti, mentre successivamente il tribunale li aveva reintegrati in servizio presso la società con il riconoscimento, ad ognuno di essi, di 5 mensilità a titolo di risarcimento.

In proposito si precisa che la LU-VE ha adempiuto all'obbligo del pagamento delle predette mensilità, versando i relativi importi con rate mensili, su cui ha poi pagato anche i relativi contributi previdenziali ma, non potendo sostenere i costi economici derivanti dal mantenimento di un organico così appesantito, ha stabilito il licenziamento, per riduzione di personale, dei lavoratori (ridotti a 49 perchè uno di essi ha rassegnato le dimissioni), i quali hanno presentato alla magistratura ordinaria un ricorso che è stato respinto dal pretore di Saronno nel mese di luglio 1988.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale FORMICA

(19 settembre 1988)

POLLICE. – Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. – Premesso che, in base all'articolo 19 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, risulta che il personale in servizio, divenuto «per qualsiasi motivo» permanentemente idoneo alle mansioni proprie del profilo di appartenenza ed anche a mansioni di altro profilo della categoria di appartenenza, viene destituito dal servizio, salvo che «con il proprio assenso» accetti di essere trasferito in un profilo appartenente a categoria inferiore;

ritenuto che la citata disposizione va interpretata nel senso che il personale dichiarato idoneo può scegliere, a sua insindacabile discrezione, il «declassamento», anzichè il provvedimento di destituzione, costituente la naturale e, in linea di principio, unica conseguenza della dichiarazione di inidoneità:

considerato, quindi, che il mancato esercizio del diritto potestativo di restare in servizio, accettando di svolgere le mansioni di un profilo professionale di categoria inferiore, non fa venire meno la condizione di inidoneità alla prosecuzione del rapporto di lavoro, condizione indicata dalla legge per la destituzione dal servizio;

tenuto conto che allo scrivente risulta che gli uffici del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni reputano di dover interpretare l'articolo 10 della legge 18 aprile 1986, n. 120, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 28 febbraio 1986, nel senso che chi non ha

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 40

accettato il declassamento non ha diritto al riconoscimento dell'intera contingenza ai fini della determinazione del trattamento pensionistico;

rilevato che tale interpretazione violi la succitata disposizione di legge perchè non può essere il mancato assenso al «declassamento» a far ritenere venute meno le condizioni per applicare il citato articolo 10 della legge 18 aprile 1986, n. 120,

l'interrogante chiede di sapere:

se è vero che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni abbia adottato questa prassi interpretativa;

nel dettaglio, le motivazioni giuridiche che hanno indotto il Ministero stesso ad adottare la suddetta prassi interpretativa, che appare lesiva, in patente violazione della legge, dei diritti delle persone destituite per inidoneità fisica.

(4-01125)

(17 febbraio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che l'articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, ha disposto che l'importo dell'indennità integrativa speciale da corrispondere al personale che chiede il pensionamento anticipato senza aver conseguito l'anzianità massima di servizio viene ridotto ragguagliandolo all'anzianità maturata utile a pensione.

Con l'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, inoltre, è stato chiarito che la predetta disposizione trova applicazione in tutti i casi di pensionamento anticipato ad eccezione delle cessazioni dal servizio per morte o per invalidità – derivanti o meno da causa di servizio – purchè tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

È da sottolineare, altresì, che l'articolo 19 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, prevede che il dipendente divenuto, per qualsiasi motivo, permanentemente non idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo di appartenenza è mantenuto in servizio se possiede i requisiti di idoneità occorrenti per l'esercizio di mansioni appartenenti ad altro profilo professionale della stessa categoria nel quale viene inquadrato, semprechè vi sia disponibilità di posti; in caso contrario – e con l'assenso dell'interessato – il medesimo dipendente può essere trasferito nel contingente di un profilo appartenente a categoria inferiore se risulta idoneo allo svolgimento di tali mansioni e semprechè vi siano posti disponibili.

Poichè in tale ultima ipotesi si tratta di una inidoneità fisica che impedisce lo svolgimento di un certo tipo di mansioni e non la prosecuzione del rapporto di lavoro, come richiesto esplicitamente dall'articolo 10 della surrichiamata legge n. 120 del 1986, il rapporto stesso viene a cessare per una scelta del dipendente (che non accetta di svolgere mansioni proprie di un profilo professionale di categoria inferiore) e di conseguenza il provvedimento di dispensa non può che comportare l'attribuzione della indennità integrativa in misura ridotta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(14 settembre 1988)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

POLLICE. – Al Ministro del tesoro. – Per conoscere le ragioni per le quali il fascicolo amministrativo del signor Luigi Cianciulli, contenente il ricorso per pensione di guerra n. 762503, trasmesso dalla procura generale della Corte dei conti il 26 ottobre 1985 alla direzione generale delle pensioni di guerra sia ancora lì giacente.

(4-01702)

(7 giugno 1988)

RISPOSTA. – Con istanza del 16 gennaio 1985, il signor Cianciulli Luigi, cui era già stata liquidata, con decreto ministeriale n. 3231612 dell'8 febbraio 1968, indennità per una volta tanto pari ad una annualità di ottava categoria, tabella B, a far tempo dal 1° luglio 1961, ha chiesto ulteriore trattamento pensionistico per aggravamento.

In data 21 gennaio 1985 l'interessato è stato sottoposto a visita medica presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Torino e proposto, per gli esiti di ferita alla gamba sinistra già indennizzati, per una ulteriore annualità di tabella B.

Per provvedere in esito alla suddetta visita, si è reso necessario richiedere il fascicolo istruttorio alla Corte dei conti, che lo deteneva per l'esame del ricorso n. 762503.

Riavuto il fascicolo, in data 16 ottobre 1987 è stata emessa, nei riguardi del signor Cianciulli, determinazione direttoriale n. 608935, concessiva di indennità per una volta tanto nella misura di una annualità di ottava categoria, tabella B, a far tempo dal 1º febbraio 1985, per l'infermità suddetta; provvedimento, questo, approvato dal comitato di liquidazione delle pensioni di guerra in data 16 novembre 1987.

Successivamente, in data 3 marzo 1988, si è provveduto all'emissione del relativo mandato di pagamento. La ragioneria centrale di questa amministrazione, cui l'atto era stato trasmesso per il prescritto visto d'impegno, formulava, però, rilievo istruttorio, restituendo il documento per le necessarie rettifiche.

Eseguite tali rettifiche, ed ottenuto, quindi, il visto della suindicata ragioneria, la determinazione n. 608935 è stata spedita in data 27 maggio 1988 al comune di Alpignano, per la notifica alla parte interessata.

Completati così gli adempimenti di competenza, il fascicolo istruttorio è stato inoltrato, in data 30 giugno 1988, alla procura generale presso la Corte dei conti, per la definizione del ricorso giurisdizionale ivi pendente.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro SACCONI

(21 settembre 1988)

POLLICE. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso:

che l'inserimento nella graduatoria per la legge n. 56 del 1987 viene attuato attraverso la presentazione presso gli uffici di collocamento zonali dei modelli C/PA debitamente compilati;

che tali modelli vengono protocollati e verificati rispetto ai dati riguardanti il lavoratore già in possesso degli uffici di collocamento di appartenenza;

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

che i ritardi degli uffici di collocamento di Lametia Terme (Sant'Eufemia-Sambiase-Nicastro), Vibo Valentia e Crotone hanno determinato una delega all'ufficio regionale del lavoro, il quale produrrà una graduatoria meccanizzata, senza la possibilità di riscontro della veridicità dei dati tra quanto dichiarato nei modelli C/PA dal lavoratore e quanto invece risulta presso gli uffici di collocamento;

che tutto questo potrebbe produrre graduatorie non corrispondenti all'effettiva situazione lavorativa o di anzianità di disoccupazione del lavoratore, proprio perchè tali dati non sono passati attraverso la verifica degli uffici di collocamento;

che il lavoratore viene privato della possibilità di ricorso,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario intervenire con urgenza per sanare questa situazione anomala che rischia di penalizzare molti disoccupati.

(4-01755)

(14 giugno 1988)

RISPOSTA. – Si informa che la graduatoria circoscrizionale, predisposta dall'ufficio regionale del lavoro sulla base degli elementi forniti dai singoli lavoratori nei modelli C/PA dagli stessi compilati e nel rispetto dei criteri per la determinazione del punteggio fissati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 392 del 1987, deve essere approvata, per acquistare piena validità, dalla competente commissione circoscrizionale per l'impiego.

Contro tale graduatoria, salva la possibilità di adire la competente autorità giudiziaria, può esperirsi ricorso amministrativo alla commissione provinciale per l'impiego entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, secondo le modalità e le procedure previste dall'articolo 20, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

FORMICA

(19 settembre 1988)

PONTONE. – Al Ministro di grazia e giustizia. – Preso atto dell'esposto presentato alla procura della Repubblica di Rimini in data 12 marzo 1987 dal dottor Sergio Blanchi, capogruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al comune di Bellaria-Igea Marina (Forlì), in merito a presunti gravi illeciti commessi da privati in collaborazione con due assessori comunali ed il sindaco del medesimo comune;

constatata l'iniziale archiviazione dell'esposto succitato in data 26 gennaio 1988, con la motivazione secondo cui «il fatto non costituisce reato» e la contemporanea apertura di un nuovo procedimento attivato da un'interpellanza dell'onorevole Tassi, ritrasmessa dal pretore di Rimini al pubblico ministero per competenza (protocollo 7671/87 del 10 ottobre 1987), in quanto i reati evidenziati nella denuncia dell'onorevole Tassi superano le competenze del pretore stesso;

rilevata l'estrema gravità civile e penale degli atti esposti, dei quali ci limitiamo a rammentare i seguenti elementi:

1) l'assessore all'urbanistica del comune di Bellaria-Igea Marina avrebbe dichiarato il falso nella deliberazione n. 14 del 1987, affermando che l'immobile oggetto di pratica di condono e per il quale la proprietà chiedeva

Fascicolo 40

la destinazione a pubblico spettacolo era privo di regolare licenza, quale «fabbricato colonico» e perciò abusivo.

In realtà non solo l'immobile disponeva di regolare licenza edilizia, con una destinazione ben diversa da quella attribuitagli, ma già fin dal 19 gennaio 1987 il medesimo assessore era stato informato, con lettera raccomandata a mano, dell'esistenza di tale licenza e della necessità di compiere ulteriori urgenti verifiche.

Analoga informazione, per ciò che concerne la destinazione di uso, era stata resa il giorno dopo dal SILB (Sindacato italiano locali da ballo) di Rimini.

Tanto più grave è il comportamento di tale assessore, in quanto egli ha negato ripetutamente al capogruppo del Movimento sociale italiano la possibilità di visionare gli atti (richiesta del 14 febbraio e del 17 febbraio 1987), impedendo, di fatto, l'accertamento della verità su di una materia nella quale vi era già stato dibattito consiliare e pubblico.

- 2) il sindaco Fabbri ha mentito nella risposta del 7 marzo 1987, protocollo 4054, relativa all'interpellanza presentata dal capogruppo del Movimento sociale italiano di cui alla deliberazione n. 14 del 1987: infatti non solo egli era stato già informato dall'esistenza di una regolare licenza, e perciò della mancanza di abuso, come si evince da pagina 14 della medesima deliberazione consiliare ma, in più, egli si è perfino rifiutato di trasmettere gli atti con il falso in atto notorio ed i reati in essi contenuti alla competente autorità giudiziaria, come richiesto dal capogruppo del Movimento sociale italiano.
- 3) ha mentito il Partito comunista italiano di Bellaria-Igea Marina, che, in un proprio volantino del 2 febbraio 1987, ha definito l'immobile «un'opera abusiva realizzata nel 1974», calunniando gravemente, di conseguenza, il precedente proprietario del bene.
- 4) infine, ha dichiarato il falso anche l'ingegner Valentini, assessore nel medesimo comune, il quale, nella sua veste di libero professionista, con perizia giurata del 19 dicembre 1986, protocollo 19363, ha definito l'immobile come abusivo, ha tentato di spacciarlo per una «struttura ad uso di pubblico spettacolo» e si è falsamente appellato all'articolo 35, comma 8, della legge n. 47 del 1985, per legittimare un'operazione illegale della proprietà a fini speculativi,

l'interrogante chiede si sapere:

in base a quale motivo sia stato archiviato l'esposto inviato il 12 marzo 1987 e se non si ritenga utile e necessario, anche alla luce della denuncia dell'onorevole Tassi e del materiale che si potrà reperire presso il comune di Bellaria, riaprire tale procedimento a carico degli amministratori pubblici dello stesso comune;

se non si ritenga doveroso intervenire presso la procura della Repubblica di Rimini, dove si adombrano costanti segni di inquinamento politico-amministrativo.

(4-01336)

(24 marzo 1988)

RISPOSTA. – In merito ai fatti di cui all'interrogazione si comunica che sono state assunte informazioni presso la procura generale della Repubblica di Bologna dalle quali è emerso che i procedimenti penali relativi alla vicenda riferita dall'onorevole interrogante sono i seguenti:

1) n. 293/87 RG – Gli atti relativi all'esposto presentato dal signor Sergio Bianchi, in data 14 settembre 1987, sono stati rimessi dal procuratore

Fascicolo 40

della Repubblica di Rimini al pretore di Rimini, per competenza ex articolo 40 della legge n. 47 del 1985, unitamente al fascicolo n. 497 del 1987 pervenuto dalla procura generale di Bologna;

2) n. 1677/87 RG – Gli atti relativi all'interrogazione dell'onorevole Tassi, pervenuti in data 10 ottobre 1987 alla procura di Rimini da quella pretura col n. 7671/87 RG, il successivo 14 ottobre 1987 sono stati restituiti al predetto ufficio per competenza e per l'unione agli atti del procedimento *sub* 1).

Il pretore di Rimini, con sentenza istruttoria del 26 febbraio 1988 relativa al procedimento penale n. 8838/87 RG (nel quale erano stati riuniti i procedimenti n. 293/87 e n. 1677/87 PM) a carico di Valentini Armando, dichiarava non doversi procedere contro l'imputato perchè il fatto non costituisce reato.

La procura della Repubblica di Rimini pertanto non ha svolto alcun ruolo di carattere giurisdizionale in ordine agli esposti di cui trattasi.

> Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(10 settembre 1988)

SALVATO. - Al Ministro di grazia e giustizia. - Premesso:

che «Il Mattino» di sabato 16 gennaio 1988 in un articolo riportava notizie circa giudizi espressi dal procuratore generale, dottor Ranieri, di Salerno, nel caso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario sulla vicenda di Antonio Equabile;

che questi giudizi sembrano essere stati espressi su una vicenda giudiziaria non ancora conclusa,

l'interrogante chiede di conoscere:

- 1) se le notizie riportate rispondano al vero;
- 2) il parere del Ministro su queste eventuali dichiarazioni.

(4-00935)

(20 gennaio 1988)

RISPOSTA. – In merito all'oggetto dell'interrogazione si comunica che il dottor Mario Ranieri, procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Salerno, ha smentito di aver espresso anticipazioni di giudizio sulla vicenda del minore Antonio Equabile nel corso del suo discorso pronunciato in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1988.

Il suddetto magistrato ha comunicato che da parte sua «vi è stato solo un riferimento alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero in sede, per manifesta infondatezza della denunzia, notizia comparsa il giorno prima sulla stampa quotidiana ("Il Mattino" di Napoli)».

Si comunica, per la completezza della risposta, che il giudice istruttore del tribunale di Salerno, in data 19 luglio 1988, ha disposto sulla vicenda del minore sopra menzionato l'archiviazione degli atti, accogliendo al riguardo la richiesta formulata dal pubblico ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia VASSALLI

(12 settembre 1988)

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

SIGNORI. - Al Ministro della sanità. - Per sapere:

se, dopo le sconcertanti esperienze documentate durante la trasmissione televisiva «Alla ricerca dell'Arca», andata in onda domenica 28 febbraio 1988 sulla rete tre, relative alla tossicità di alcune stoviglie, abbia tempestivamente impartito severe misure di controllo sulla fabbricazione di ceramiche smaltate e bicchieri decorati;

inoltre, se non ritenga, in difesa della salute dei consumatori, di decretare l'obbligo di apporre su ogni pezzo, oltre al marchio di fabbrica, la scritta «per alimenti», al fine di evitare per il futuro il rischio di avvelenamento da piombo.

(4-01219)

(3 marzo 1988)

RISPOSTA. – Il decreto ministeriale 4 aprile 1985, emanato in recepimento di apposita direttiva CEE, disciplina già la materia concernente le ceramiche destinate a venire a contatto con gli alimenti.

Peraltro, sono in applicazione le norme di etichettatura richieste dall'onorevole interrogante circa la dicitura «per alimenti» o equivalenti. Tale indicazione, prevista ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, viene riportata nell'articolo 1 del decreto ministeriale 2 dicembre 1980 e, per quanto attiene al simbolo, nel decreto ministeriale 25 giugno 1981.

Con circolare n. 21 del 24 marzo 1988 si è inoltre richiamata l'attenzione degli organismi regionali a intensificare i controlli nel settore e a trasmettere a questa amministrazione i dati analitici sui controlli effettuati negli ultimi cinque anni per i conseguenti riscontri.

Il Sottosegretario di Stato per la sanità

MARINUCCI MARIANI

(1º settembre 1988)

SPADACCIA, CORLEONE, STRIK LIEVERS. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del turismo e dello spettacolo. – Premesso:

che il contributo delle radio e delle tv locali nel sistema radiotelevisivo misto italiano è da oltre dieci anni essenziale e determinante per il diritto all'informazione dei cittadini;

che le tv locali si sono trovate a dover operare in questi anni in assenza di una legge di regolamentazione, da esse più volte sollecitata, che ne ha condizionato pesantemente l'operato e lo sviluppo;

che in questi anni i programmi sportivi delle maggiori tv locali hanno quindi un riscontro estremamente positivo di interesse e di attenzione e quindi di *audience* da parte del pubblico;

che l'accordo riportato dalla stampa fra RAI e Lega calcio priva di fatto le tv locali della possibilità di proporre agli ascoltatori programmi di informazione e di cronaca sportiva, penalizzando le tv locali che da questi programmi traggono molta parte dei loro introiti pubblicitari, mettendone in discussione di fatto l'esistenza stessa nel sistema radiotelevisivo italiano di cui, con RAI e network, fanno ormai parte integrante;

Fascicolo 40

che i cittadini vengono, altresì, privati da tale accordo di una serie di programmi che la RAI e la Lega calcio hanno deciso di cancellare, mettendone in discussione il diritto stesso all'informazione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

tempi, modalità, natura e ragione di tale accordo;

quale sia la valutazione nel merito di tale accordo in sè e nella misura in cui esso condiziona il sistema radiotelevisivo del nostro paese, con particolare riferimento all'ambito in cui operano le tv locali;

quali siano, altresì, le valutazioni riguardo al comportamento del servizio pubblico radiotelevisivo che si è quanto meno prestato ad una operazione volta a ledere quel pieno esercizio del diritto all'informazione e alla cronaca che deve essere garantito anche per le tv locali ed il loro pubblico;

se e in che misura vi sia attenzione da parte loro nei confronti delle tv locali;

quali siano i provvedimenti che si ha intenzione di intraprendere per garantire l'esistenza, al pari della RAI e dei *network*, delle radio e delle tv locali.

(4-00186)

(31 luglio 1987)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente nell'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alla diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico nel nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare cui si risponde, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha confermato di aver sottoscritto, in data 30 luglio 1987, due contratti per l'acquisizione dei diritti radiotelevisivi riguardanti gli incontri dei campionati nazionali di calcio di serie A e B e quelli della Coppa Italia.

Ambedue i contratti hanno durata triennale – dal luglio 1987 al giugno 1990 – e prevedono condizioni di esclusiva a favore della RAI.

Il costo complessivo per la concessionaria è di 60 miliardi di lire annui di cui 54 miliardi sono relativi al primo contratto e 4 miliardi al secondo.

Quanto all'entità del compenso concordato la medesima concessionaria he precisato di aver ritenuto irrinunciabile mantenere, anche sopportando oneri considerevoli, la disponibilità dei diritti di trasmissione di questo sport

Fascicolo 40

che è il più seguito nel nostro paese ed ha sottolineato, altresì, che il corrispettivo pattuito tiene conto delle condizioni di esclusiva di cui ha beneficiato.

È da considerare, inoltre, che la lega nazionale professionisti – che rappresenta le società di serie A e B – ha espressamente richiesto di limitare la trasmissione di partite in TV al solo servizio pubblico, facendo salvo per le emittenti private il «diritto di cronaca».

Ciò nel convincimento, più volte confermato dalla predetta federazione, che sia nell'interesse del mondo del calcio evitare una massiccia programmazione televisiva di tale sport anche al fine di evitare il calo degli spettatori negli stadi.

La concessionaria RAI ha, inoltre, comunicato che, sempre per volontà della controparte, nel contratto è stato inserito il divieto di cedere a terzi in Italia i diritti di trasmissione delle partite, clausola che per la RAI è particolarmente onerosa in quanto impedisce la possibilità di recuperare parte dei costi sopportati, ma che è stato accettato per le considerazioni di cui sopra.

Si fa presente, infine, che il problema delle garanzie e della tutela da assicurare alle emittenti private, nonchè dei rapporti di coesistenza fra queste ultime ed il servizio pubblico, è stato affrontato nel disegno di legge concernente la disciplina organica del sistema radiotelevisivo nazionale presentato dal Governo.

Ciò non toglie, comunque, che il Parlamento possa prospettare, in occasione della discussione del provvedimento sopracitato, le soluzioni ritenute idonee a meglio soddisfare le esigenze degli operatori del settore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Mammì

(20 settembre 1988)

TORNATI. - Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. - Premesso:

che la ristrutturazione del servizio postale nella città di Pesaro ha soppresso l'ufficio della frazione di Villa Fastiggi, che ha 4.000 abitanti e dista circa 8 chilometri dalla sede postale centrale;

che, in particolare, i pensionati e le persone con difficoltà motorie, per il ritiro della posta raccomandata, ora debbono recarsi nella sede centrale, con evidente grave disagio;

che tutto ciò ha creato grande contrarietà nella popolazione della frazione e nei confronti del servizio pubblico,

l'interrogante chiede di sapere se non s'intenda rivedere la natura del provvedimento in quanto contrastante con la sua stessa finalità, che si presume sia quella di adeguare il servizio alle esigenze del cittadino, specie nel momento in cui stanno proliferando nel settore varie iniziative private.

(4-01239)

(8 marzo 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre precisare che l'ufficio postale situato in località Villa Fastiggi non è stato soppresso, bensì trasformato, in occasione della periodica revisione generale delle zone di recapito, da ufficio locale ad

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

ufficio succursale della città di Pesaro, che, in quanto tale, non espleta il servizio di recapito della corrispondenza.

Tale provvedimento si è reso necessario in conseguenza del sensibile sviluppo edilizio che ha recentemente interessato sia la periferia della città che molte località, tra cui Villa Fastiggi, situate nelle immediate vicinanze della stessa, dando luogo ad un unico agglomerato urbano.

La ristrutturazione è stata attuata in occasione dell'insediamento in Villa Fastiggi, a poche centinaia di metri dall'esistente ufficio postale, del nuovo centro postale operativo (CPO), nel quale sono stati accentrati i servizi di arrivo, distribuzione e partenza della corrispondenza e dei pacchi ed al quale fanno capo le ex tre zone di recapito di Villa Fastiggi.

La nuova organizzazione consente un più rapido inoltro dei pacchi ed assicura il recapito di telegrammi ed espressi durante l'intero arco della giornata, per cui non sembra essere in contrasto con le esigenze del-l'utenza.

Il disagio rappresentato dall'onorevole interrogante, consistente nel doversi recare presso l'ufficio postale centrale per il ritiro della corrispondenza non recapitata a domicilio per assenza del destinatario, dovrebbe costituire fatto occasionale ed incidere, pertanto, solo marginalmente sul buon funzionamento del servizio, considerato anche che la città dista appena 5 chilometri dalla frazione di Villa Fastiggi ed è facilmente raggiungibile tramite un servizio urbano di autobus.

Il Ministro delle poste e	delle telecomunicazioni
	M ammì

(20 settembre 1988)

ULIANICH. – Al Ministro della pubblica istruzione. – Premesso che, in data 22 ottobre 1987, la Corte dei conti, sezione di controllo, ha registrato il decreto emesso dal Ministro della pubblica istruzione il 23 maggio 1986, con il quale si approvavano gli atti del concorso ad otto posti di professore di ruolo, prima fascia, rappruppamento n. 12, «diritto canonico», bandito nel 1984 (decreto 24 marzo 1984 e decreto 18 luglio 1984, in Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1984);

considerato:

- a) che gli atti di tale concorso sono stati sequestrati con decreti del tribunale di Roma, I sezione civile, del 17 giugno e del 3 agosto 1986, sequestri poi convalidati e tuttora in atto;
- b) che gli atti non furono approvati dalla Ragioneria centrale dello Stato e rimessi al Ministero della pubblica istruzione nell'ottobre 1986 poichè si rilevarono irregolarità insanabili (mancanza di firme nei verbali) che esigevano una riconvocazione della commissione, fatto che avvenne il 28 aprile 1987;
- c) che tali atti non furono approvati dalla Corte dei conti, sezione di controllo, nel luglio 1987 e rinviati con rilievi al Ministero della pubblica istruzione per irregolarità rilevate nel decreto e non sanate nella riunione del 28 aprile 1987;
- d) che tali atti furono rinviati dal Ministero della pubblica istruzione alla Corte dei conti con atto del 27 settembre 1987, senza che altro fosse avvenuto se non una risposta del Ministero ai rilievi stessi;

Fascicolo 40

- e) che avverso tali atti pendono ricorso presso il TAR del Lazio, proposto in data 3 giugno 1986 dai professori Zanchini e Colella e richiesta di sospensiva proposta nell'ottobre 1987, a seguito della registrazione avvenuta;
- f) che tali atti hanno prodotto una sentenza del tribunale di Roma, I sezione civile, del 20 marzo 1987 (pubblicati in «Giurisprudenza Italiana», 1987, I, 2, pagina 337, in «Il diritto di famiglia», 1987, pagine 281 e seguenti, con note adesive, ne «Il Foro Italiano» 1987, fascicolo di ottobre, con note del professor Padolesi, ed in «Rassegna di diritto civile», fascicolo 2 del 1987) con la quale si condanna il Ministero della pubblica istruzione al risarcimento del danno nei confronti dell'attore, professor Pasquale Colella, per responsabilità civile di detto Ministero, avendo la commissione esaminatrice leso il diritto all'identità e dignità personale dell'attore, primo dei non vincitori, indipendentemente da altri illeciti, sentenza non passata in giudicato per appello proposto dall'Avvocatura dello Stato, causa allo stato rinviata al 10 dicembre 1987 presso la Corte di appello di Roma, I sezione civile.

poichè sembra strano all'interrogante:

- 1) che il Ministero della pubblica istruzione abbia provveduto alla messa in esecuzione solo dopo oltre un anno e mezzo dall'espletamento del concorso, senza tener conto di quel che pende ed è stato rilevato e senza compiere alcun atto di accertamento e di autotutela (si pensi che il concorso, ultimato il 27 febbraio 1986, è stato messo in moto solo nell'ottobre 1986, poi fermato sino al 26 settembre 1987 e rimesso in moto il 27 settembre 1987), tanto più perchè nessun fatto nuovo è intercorso tra il luglio 1987 (data del diniego di approvazione da parte della Corte dei conti), il 27 settembre 1987 (data del nuovo rinvio alla Corte) ed il 22 ottobre 1987 (data di approvazione, da parte della Corte dei conti, del decreto);
- 2) che la Corte non abbia considerato l'«anomalia» della riconvocazione di una commissione, avvenuta il 28 aprile 1987, nella quale non solo sono state apposte le numerose firme mancanti nei verbali, ma si è tentato di giustificare «a posteriori» il proprio discutibile operato di merito e di legittimità, senza tener conto che tale commissione non ne aveva i poteri, avendo terminato da oltre un anno i lavori e non avendo il Ministero della pubblica istruzione mai revocato l'approvazione degli atti avvenuta il 23 maggio 1986 (ci si può quindi chiedere come mai quel che nel luglio 1987 determinò il diniego di approvazione e di registrazione da parte della Corte dei conti sia diventato irrilevante il 22 ottobre 1987 per la stessa Corte, nulla essendo mutato se non i rilievi del Ministero della pubblica istruzione),

rilevato:

che nella sentenza 20 marzo 1987 del tribunale di Roma si ravvisano illeciti civili, illeciti amministrativi ed eventuali altri illeciti, come pure nelle ordinanze dei due sequestri convalidati;

che negli esposti inviati al Ministero della pubblica istruzione ed alla Corte dei conti da parte dei professori Zanchini e Colella si fa espresso riferimento a illeciti e irregolarità gravi di firma e di legittimità, oltre che di contenuto:

che nei documenti sequestrati si ravvisano irregolarità che possono essere anche di natura non civile nè amministrativa,

si chiede al Ministro della pubblica istruzione una esauriente risposta in merito, invitando il Ministro stesso, se del caso, ad un riesame o quanto

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

Fascicolo 40

meno ad una sospensione dell'esecuzione del provvedimento, in attesa dell'esito dei procedimenti giudiziari in corso di espletamento.

(4-00687)

(30 novembre 1987)

RISPOSTA. – Si risponde alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto con la quale si richiedono chiarimenti in ordine allo svolgimento del concorso a cattedre universitarie di prima fascia, gruppo n. 12, «diritto canonico».

Per quanto attiene al lasso di tempo intercorso tra l'approvazione degli atti concorsuali per la relativa registrazione da parte degli organi di controllo, si ritiene di dover, anzitutto, premettere che il sequestro cautelativo delle pubblicazioni prodotte dai vincitori, disposto dalla magistratura con ordinanze del 17 giugno 1986, eseguito il successivo 19 giugno 1987, riguarda le sole pubblicazioni prodotte dai vincitori.

A seguito di detta azione giudiziaria questo Ministero ha ritenuto necessario acquisire in merito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato.

Avendo il predetto organo di difesa dell'amministrazione espresso l'avviso che «l'intervento del sequestro giudiziario di alcuni documenti concorsuali, a concorso già espletato, non è di ostacolo alla conclusione della procedura concorsuale» questo Ministero ha potuto, pertanto, procedere al prescritto invio degli atti in parola ai competenti organi di controllo.

Peraltro, poichè i medesimi atti ebbero a costituire oggetto di osservazione da parte della ragioneria centrale, organo del Dicastero del tesoro operante presso questo Ministero, fu necessario procedere alla riconvocazione della commissione giudicatrice la quale si riunì in data 28 aprile 1987.

Al riguardo giova precisare che l'organo di controllo in parola non ha denunciato nullità insanabili ma solo una incompleta trasmissione degli atti.

La commissione giudicatrice ha accertato, alla presenza di due funzionari del Ministero, la sussistenza in atti di tutta la documentazione di cui la ragioneria aveva lamentato le carenze.

Nella stessa sede il collegio in parola ha altresì accertato che nell'originale degli atti in possesso del competente ufficio, solo nell'ultimo verbale (n. 9 del 26 febbraio 1988) erano state apposte esclusivamente le firme del presidente e del segretario, mentre, comunque, tutti i commissari avevano firmato la relazione finale assumendola a parte integrante del verbale stesso.

La commissione, inoltre, ha risposto all'unanimità ai chiarimenti richiesti con riferimento a quanto già risultava dagli atti concorsuali.

In data 19 maggio 1987, quindi, gli atti venivano di nuovo trasmessi alla ragioneria e da questa alla Corte dei conti.

Successivamente, in sede di registrazione del decreto di approvazione degli atti concorsuali, la Corte dei conti ha ritenuto di formulare ulteriori osservazioni le quali, tuttavia, non riguardavano la regolarità del decreto ministeriale di approvazione degli atti bensì l'incompletezza degli atti trasmessi.

Il medesimo organo ha inoltre richiesto a questo Ministero di chiarire quali verifiche avesse eventualmente svolto per ritenere conclusiva la dichiarazione di un commissario il quale – pur avendo in sede concorsuale

Fascicolo 40

avanzato, con riferimento ad uno solo dei candidati risultati vincitori, il dubbio che una delle pubblicazioni presentate da quest'ultimo fosse valutabile a norma delle disposizioni del bando – aveva poi confermato nella riunione del 28 aprile 1987 che per tutti i candidati erano state rispettate le disposizioni relative ai requisiti richiesti per la legittima valutazione delle pubblicazioni.

Questo Ministero ha quindi proceduto ad integrare la documentazione amministrativa già inviata all'organo di controllo, fornendo allo stesso ogni chiarimento in ordine al corretto operato della commissione giudicatrice ed alla sostanziale osservanza della normativa regolante i criteri di valutazione dei candidati.

Ritenendo, evidentemente, esaurienti i chiarimenti forniti, la Corte dei conti ammetteva a registrazione il summenzionato decreto in data 22 ottobre 1987.

Per ciò che concerne le ulteriori osservazioni formulate dall'onorevole interrogante, si fa presente che la sentenza del tribunale civile di Roma non è stata pubblicata, nelle indicate riviste, con note adesive, bensì con note redazionali (non firmate) di richiami dottrinali e giurisprudenziali sul tema generale della lesione dei diritti della persona. Le uniche note critico-valutative alla sentenza, l'una a firma S. Arpino e l'altra a firma R. Iannotta, sono state pubblicate rispettivamente nella rivista «Diritto di famiglia» (1987, pagina 776 e seguenti) e nel «Il foro amministrativo» (dicembre 1987, pagina 3540 e seguenti) e si esprimono negativamente nei confronti della sentenza in questione.

Peraltro, tale sentenza, appellata dall'Avvocatura dello Stato. è basata sul presupposto che un candidato sia stato escluso in ragione della sua anzianità.

Nè la ragioneria nè la Corte dei conti, che pur conoscevano la sentenza, hanno mai sollevato un rilievo con detta motivazione.

Peraltro, la commissione, su richiesta del Ministero, ha anche precisato all'unanimità, nella riunione del 28 aprile 1987, che l'età dei candidati non ha mai costituito parametro di giudizio; circostanza confermata dal fatto che sia tra i 15 candidati presi in considerazione ai fini del concorso sia tra gli 8 vincitori vi siano studiosi di diversa età anagrafica ed accademica.

Si chiarisce, inoltre, che nei concorsi a cattedre universitarie non viene redatta, e non deve esserlo, alcuna graduatoria di merito nè tra i vincitori nè tra gli esclusi (articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 31).

Si precisa, ancora, che il tribunale di Roma non ha ravvisato alcun illecito penale, tant'è che nessun atto è stato trasmesso all'autorità giudiziaria competente.

Il Mınıstro	della	pubblica	ıstruzıone
			Galloni

(20 settembre 1988)